



## CITTA' DI PESCHIERA BORROMEO

Città metropolitana di Milano

### DOCUMENTO DI POLIZIA IDRAULICA

***Delibera Giunta Regionale 18 dicembre 2017 - n. X/7581  
"Aggiornamento della d.g.r. 23 ottobre 2015 - n. X/4229 e ss.mm.ii  
«Riordino dei reticoli idrici di Regione Lombardia e revisione dei canoni di  
polizia idraulica» e determinazione della percentuale di riduzione dei canoni di  
polizia idraulica (attuazione della legge regionale 15 marzo 2016, n. 4, art. 13,  
comma 4)" e d.g.r. 24 ottobre 2018, n. XI/698 "Aggiornamento della d.g.r. 18  
dicembre 2017 n. X/7581 in merito ai canoni regionali di concessione di polizia  
idraulica per l'anno 2019 in applicazione dell'art. 6 della l.r. 29 giugno 2009 n.  
10 (Allegato F) e alle linee guida di polizia idraulica (Allegato E)"***

### RELAZIONE TECNICA E REGOLAMENTO DI POLIZIA IDRAULICA

*Aggiornamento a seguito del parere tecnico di Regione Lombardia – Ufficio  
territoriale regionale Brianza, Protocollo AE06.2020.0005258 del 21/09/2020*

Milano, settembre 2020



STUDIO IDROGEOTECNICO S.r.l.  
SOCIETÀ DI INGEGNERIA

Bastioni di Porta Volta 7 - 20121 Milano  
tel. 02/659.78.57 - fax 02/655.10.40  
e-mail: [stid@fastwebnet.it](mailto:stid@fastwebnet.it)  
[www.studioidrogeotecnico.com](http://www.studioidrogeotecnico.com)



## **CITTA' DI PESCHIERA BORROMEO**

Città metropolitana di Milano

### **DOCUMENTO DI POLIZIA IDRAULICA**

***Delibera Giunta Regionale 18 dicembre 2017 - n. X/7581  
"Aggiornamento della d.g.r. 23 ottobre 2015 - n. X/4229 e ss.mm.ii  
«Riordino dei reticoli idrici di Regione Lombardia e revisione dei canoni di  
polizia idraulica» e determinazione della percentuale di riduzione dei canoni di  
polizia idraulica (attuazione della legge regionale 15 marzo 2016, n. 4, art. 13,  
comma 4)" e d.g.r. 24 ottobre 2018, n. XI/698 "Aggiornamento della d.g.r. 18  
dicembre 2017 n. X/7581 in merito ai canoni regionali di concessione di polizia  
idraulica per l'anno 2019 in applicazione dell'art. 6 della l.r. 29 giugno 2009 n.  
10 (Allegato F) e alle linee guida di polizia idraulica (Allegato E)"***

### **RELAZIONE TECNICA E REGOLAMENTO DI POLIZIA IDRAULICA**

*Aggiornamento a seguito del parere tecnico di Regione Lombardia – Ufficio territoriale  
regionale Brianza, Protocollo AE06.2020.0005258 del 21/09/2020*

#### Sommario

<b>1. PREMESSA .....</b>	<b>4</b>
<b>2. RIFERIMENTI NORMATIVI.....</b>	<b>5</b>
<b>3. RICOGNIZIONE DEL RETICOLO IDROGRAFICO.....</b>	<b>14</b>
3.1. Criteri per l'individuazione dei corsi d'acqua.....	14
3.2. Reticolo idrografico naturale - fiume Lambro .....	15
3.2.1. Caratteri geomorfologici dell'asta fluviale.....	15
3.2.2. Individuazione delle fasce fluviali PAI per il Fiume Lambro .....	17
3.2.3. Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA).....	18
3.2.4. Studi idraulici di approfondimento a scala di bacino e a scala comunale .....	21
3.3. Reticolo idrografico artificiale e naturaliforme .....	28
3.4. Rogge, cavi e canali.....	30

3.4.1.	<i>Classificazione dei canali</i> .....	30
3.5.	Fontanili .....	31
3.6.	Fonti di alimentazione del reticolo idrografico .....	33
3.7.	Elenco dei corsi d'acqua del territorio comunale.....	33
<b>4.</b>	<b>CLASSIFICAZIONE DEL RETICOLO IDROGRAFICO</b> .....	<b>39</b>
4.1.	Reticolo idrografico principale.....	39
4.2.	Reticolo privato .....	40
4.2.1.	<i>Utenze Naviglio Martesana</i> .....	40
4.2.2.	<i>Derivazioni dal fiume Lambro</i> .....	41
4.3.	Reticolo idrografico minore.....	41
<b>5.</b>	<b>INDIVIDUAZIONE DELLE FASCE DI RISPETTO</b> .....	<b>43</b>
5.1.	Criteri normativi.....	43
5.2.	Fascia di rispetto per il reticolo principale .....	43
5.3.	Fascia di rispetto per il reticolo minore .....	44
<b>6.</b>	<b>NORMATIVA REGOLANTE LE FUNZIONI DI POLIZIA IDRAULICA</b> .....	<b>45</b>
	<b>REGOLAMENTO DI POLIZIA IDRAULICA</b> .....	<b>47</b>
6.1.	ARTICOLO 1 – Norme generali .....	48
6.2.	ARTICOLO 2 – Definizioni.....	48
6.3.	ARTICOLO 3 – Autorità idraulica .....	50
6.4.	ARTICOLO 4 – Fasce di rispetto.....	51
6.5.	ARTICOLO 5 – Corsi d'acqua lungo i confini comunali .....	52
6.6.	ARTICOLO 6 – Principi di gestione del Demanio Idrico e delle fasce di rispetto .....	52
	<i>Comma 1: Lavori e atti vietati</i> .....	52
	<i>Comma 2: Attività consentite soggette a concessione o nulla-osta idraulico</i> .....	54
	<i>Comma 3: proprietari frontisti</i> .....	57
	<i>Comma 4: Interventi relativi ad edifici nelle fasce di rispetto e non inclusi nel demanio idrico fluviale</i> .....	57
	<i>Comma 5: Interventi ammissibili con procedura d'urgenza</i> .....	60
6.7.	ARTICOLO 7 - Provvedimenti autorizzativi .....	61
6.8.	ARTICOLO 8 – Procedure per il rilascio delle concessioni.....	62
6.9.	ARTICOLO 9 – Documentazione .....	62
6.10.	ARTICOLO 10 - Durata delle concessioni .....	63
6.11.	ARTICOLO 11 – Canoni di polizia idraulica.....	63
6.12.	ARTICOLO 12 – Sdemanializzazioni e alienazioni.....	65
6.13.	ARTICOLO 13 – Scarichi in corso d'acqua.....	66
6.14.	ARTICOLO 14 – Opere di derivazione.....	67
6.15.	ARTICOLO 14 - Ripristino di corsi d'acqua a seguito di violazioni in materia di polizia idraulica .....	68

## TAVOLE

- Tav. 1 - Individuazione dei corpi idrici sulle cartografie ufficiali - scale varie  
Tav. 2 - Individuazione dei percorsi – scala 1:5.000  
Tav. 3 - Individuazione del reticolo idrografico e delle relative fasce di rispetto – scala 1:5.000

## ALLEGATI (SU SUPPORTO INFORMATICO)

- All. 1 - Normativa sovraordinata di polizia idraulica  
All. 2 - Criteri per l'esercizio dell'attività di polizia idraulica (Allegato D alla d.g.r. X/7581/2017)  
All. 3 - Linee Guida di Polizia Idraulica (Allegato E alla d.g.r. XI/698/2018)

- All. 4 - Canoni Regionali di Polizia Idraulica (Allegato F alla d.g.r. XI/698/2018)
- All. 5 - Modelli (Allegato G alla d.g.r. X/7581/2017)
- All. 6 - Determinazione della percentuale di riduzione dei canoni di polizia idraulica in sede di stipula delle convenzioni con i soggetti gestori o proprietari di reti tecnologiche e infrastrutturali che interferiscono con il reticolo idrico principale» in attuazione all'art 13, comma 4 della Legge regionale 15 marzo 2016, n 4 (Allegato H alla d.g.r. X/7581/2017).
- All. 7 - Dichiarazione Sostitutiva dell'atto di notorietà

## 1. PREMESSA

In adeguamento alla d.g.r. n. X/7581 del 18 dicembre 2017 *"Aggiornamento della d.g.r. 23 ottobre 2015 - n. X/4229 e ss.mm.ii «Riordino dei reticoli idrici di Regione Lombardia e revisione dei canoni di polizia idraulica» e determinazione della percentuale di riduzione dei canoni di polizia idraulica (attuazione della legge regionale 15 marzo 2016, n. 4, art. 13, comma 4)"* e alla d.g.r. 24 ottobre 2018, n. XI/698 *"Aggiornamento della d.g.r. 18 dicembre 2017 n. X/7581 in merito ai canoni regionali di concessione di polizia idraulica per l'anno 2019 in applicazione dell'art. 6 della l.r. 29 giugno 2009 n. 10 (Allegato F) e alle linee guida di polizia idraulica (Allegato E)"*, il presente elaborato costituisce il Documento di Polizia Idraulica, riguardante la ricognizione e classificazione del reticolo idrografico insistente nel territorio comunale di Peschiera Borromeo, l'individuazione delle fasce di rispetto e recante le norme finalizzate a regolamentare l'attività di polizia idraulica, così come indicato all'*Allegato D "Criteri per l'esercizio dell'attività di polizia idraulica di competenza comunale"* della citata Delibera Regionale.

Il documento, in aggiornamento al precedente studio "Documento di Polizia Idraulica - *Deliberazione di Giunta Regionale 23 ottobre 2015 n. X/4229 «Riordino dei reticoli idrici di Regione Lombardia e revisione dei canoni di polizia idraulica»*" redatto dallo scrivente nel novembre 2015, risulta pertanto così composto:

- elaborato tecnico (**Relazione Tecnica** con allegate cartografie), illustrante le procedure tecniche utilizzate per l'individuazione, la classificazione e salvaguardia dei corsi d'acqua. Le cartografie riportano, alla scala dello strumento urbanistico comunale, tutto il reticolo idrografico (minore, di bonifica e corpi idrici privati), nonché l'individuazione delle fasce di rispetto;
- elaborato normativo (**Regolamento di Polizia Idraulica**) con l'indicazione delle attività soggette a concessione o nulla-osta idraulico all'interno delle fasce di rispetto;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Il Documento di Polizia Idraulica, a seguito di espressione del parere tecnico vincolante da parte della Sede Territoriale Regionale competente, dovrà essere recepito nello strumento urbanistico comunale.

**Si evidenzia che fino all'approvazione da parte dello STER di competenza del Documento di Polizia Idraulica e al recepimento dello stesso mediante apposita variante urbanistica valgono le disposizioni di cui al R.D. 523/1904, che includono in particolare il divieto di edificazione ad una distanza minima di 10 m dalle sponde dei corpi idrici (piede arginale esterno, sommità della sponda incisa).**

## 2. RIFERIMENTI NORMATIVI

- L.R. 5 GENNAIO 2000 N. 1, ART. 114 – “RIORDINO DEL SISTEMA DELLE AUTONOMIE IN LOMBARDIA. ATTUAZIONE DEL D.LGS 31 MARZO 1998, N. 112 (CONFERIMENTO DI FUNZIONI E COMPITI AMMINISTRATIVI DALLO STATO ALLE REGIONI ED AGLI ENTI LOCALI IN ATTUAZIONE DEL CAPO I DELLA LEGGE 15 MARZO 1997, N. 59)”  
*MODIFICATA DALLA*  
L.R. 24 MARZO 2004 N. 5, ART. 22 – “MODIFICA A LEGGI REGIONALI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE, SVILUPPO ECONOMICO E TERRITORIO. COLLEGATO ORDINAMENTALE 2004”  
Trasferisce ai comuni le funzioni relative all’adozione dei provvedimenti di polizia idraulica concernenti il reticolo idrico minore, limitatamente ai corsi d’acqua indicati come demaniali in base a normative vigenti o che siano stati oggetto di interventi di sistemazione idraulica con finanziamenti pubblici.
- D.G.R. 25 GENNAIO 2002 N. 7/7868 – “DETERMINAZIONE DEL RETICOLO IDRICO PRINCIPALE. TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI RELATIVE ALLA POLIZIA IDRAULICA CONCERNENTI IL RETICOLO IDRICO MINORE COME INDICATO DALL’ART. 3 COMMA 114 DELLA L.R. 1/2000 – DETERMINAZIONE DEI CANONI REGIONALI DI POLIZIA IDRAULICA”  
Disciplina le modalità di individuazione del reticolo idrografico principale e, per differenza, del reticolo idrografico minore e individua il reticolo di corsi d’acqua (canali di bonifica) gestiti dai Consorzi di Bonifica; stabilisce altresì il trasferimento ai Comuni delle funzioni relative alla “polizia idraulica” per il reticolo idrico minore, intesa come “attività di controllo degli interventi di gestione e trasformazione del demanio idrico e del suolo in fregio ai corsi d’acqua”.
- D.G.R. 1 AGOSTO 2003 N. 7/13950 – “MODIFICA DELLA D.G.R. 25 GENNAIO 2002, N. 7/7868 – DETERMINAZIONE DEL RETICOLO IDRICO PRINCIPALE. TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI RELATIVE ALLA POLIZIA IDRAULICA CONCERNENTI IL RETICOLO IDRICO MINORE COME INDICATO DALL’ART. 3 COMMA 114 DELLA L.R. 1/2000. DETERMINAZIONE DEI CANONI REGIONALI DI POLIZIA IDRAULICA”  
Apporta delle modifiche sostanziali alla precedente direttiva, sostituendo integralmente gli allegati A, B e C. In particolare l’allegato A riporta l’elenco dei corsi d’acqua costituenti il reticolo idrografico principale, sul quale, ai sensi della L.R. 1/2000, la Regione Lombardia continuerà a svolgere l’attività di “polizia idraulica”.  
In particolare l’allegato B fornisce i criteri e gli indirizzi ai comuni per l’individuazione del reticolo idrografico minore e per l’effettuazione delle attività di polizia idraulica. Il reticolo minore, individuato in base al regolamento di attuazione della L. 36/94, coincide con il reticolo idrico costituito da tutte le acque superficiali ad esclusione dei corpi idrici classificati come principali e di tutte “le acque piovane non ancora convogliate in un corso d’acqua”.
- SENTENZA 23 GIUGNO 2004 N. 91 DEL TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE DI ROMA  
Dichiara l’illegittimità di tali disposizioni, con parziale annullamento dell’Allegato D (Individuazione del reticolo dei corsi d’acqua -canali di bonifica- gestiti dai Consorzi di Bonifica), in ragione dell’erroneo presupposto della demanialità di canali ed acquedotti dotati di regolare decreto di concessione di utilizzazione d’acqua.

- D.G.R. 11 FEBBRAIO 2005 N. 7/20552 – “APPROVAZIONE DEL RETICOLO IDRICO DI COMPETENZA DEI CONSORZI DI BONIFICA AI SENSI DELL’ART. 10, COMMA 5 DELLA L.R. 7/2003”  
Individua il reticolo idrico di competenza dei Consorzi di Bonifica, ai quali sono demandate le funzioni concessorie e di polizia idraulica (gestione, manutenzione dei corsi d’acqua e applicazione dei canoni regionali di Polizia Idraulica).
- SENTENZA 27 OTTOBRE 2005 N. 129 DEL TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE DI ROMA  
Si pronuncia sull’ottemperanza della propria sentenza n. 91/04.
- D.G.R. 30 NOVEMBRE 2005 N. 8/1239 – “ESCLUSIONE DI ALCUNI CANALI DAL RETICOLO DEI CONSORZI DI BONIFICA, IN OTTEMPERANZA A SENTENZA 91/04 COME DETERMINATA DA SENTENZA 129/05”  
Individua l’elenco dei canali esclusi dal reticolo di competenza dei Consorzi di Bonifica, come determinato dalla sentenza 129/05, in quanto di proprietà privata.
- D.G.R. 3 AGOSTO 2007 N. 8943 – “LINEE GUIDA DI POLIZIA IDRAULICA”  
Fornisce indicazioni di carattere amministrativo e tecnico agli Enti competenti riguardanti l’applicazione della normativa di polizia idraulica al demanio idrico compreso nel territorio della Regione Lombardia.
- D.G.R. 1 OTTOBRE 2008 N. 8/8127 – “MODIFICA DEL RETICOLO PRINCIPALE DETERMINATO CON D.G.R. 7868/2002”  
Introduce modifiche nell’Allegato A della direttiva del 2002 – Elenco dei corsi d’acqua principali e stabilisce che i corsi d’acqua classificati pubblici ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque pubbliche ed impianti elettrici, approvato con Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775, sono soggetti alla normativa di Polizia Idraulica, con particolare riferimento al R.D. 523/1904. Il loro utilizzo deve essere regolato da concessione o altro atto amministrativo equivalente. Tali corsi d’acqua classificati pubblici devono essere stralciati dall’Allegato D e dall’elenco di cui alla d.g.r. 11 febbraio 2005 n. 20552.
- L.R. 5 DICEMBRE 2008 N. 31 – “TESTO UNICO DELLE LEGGI REGIONALI IN MATERIA DI AGRICOLTURA, FORESTA, PESCA E SVILUPPO RURALE”  
Stabilisce che La Giunta regionale individua il reticolo idrico di competenza dei consorzi di bonifica e approva il regolamento di polizia idraulica. I consorzi di bonifica possono stipulare apposita convenzione con gli enti locali per la gestione del reticolo idrico minore.
- REGOLAMENTO REGIONALE 8 FEBBRAIO 2010 N. 3 – “REGOLAMENTO DI POLIZIA IDRAULICA AI SENSI DELL’ARTICOLO 85, COMMA 5, DELLA LEGGE REGIONALE 5 DICEMBRE 2008, N. 31 «TESTO UNICO DELLE LEGGI REGIONALI IN MATERIA DI AGRICOLTURA, FORESTE, PESCA E SVILUPPO RURALE»”  
Fornisce tutte le disposizioni di polizia idraulica finalizzate alla:
  - Esecuzione e conservazione delle opere di bonifica e di irrigazione affidate in gestione ai consorzi di bonifica;
  - Tutela del reticolo idrico di competenza dei consorzi;

- Difesa delle relative fasce di rispetto, anche al fine di perseguire la salvaguardia degli equilibri idrogeologici ed ambientali e la protezione dai rischi naturali.
- D.G.R. 26 OTTOBRE 2010 N. 9/713 – “MODIFICA DELLE D.G.R. NN. 7868/2002, 13950/2003, 8943/2007 E 8127/2008, IN MATERIA DI CANONI DEMANIALI DI POLIZIA IDRAULICA”  
Semplifica e raggruppa le varie disposizioni che hanno modificato la normativa relativa al reticolo idrico, in particolare per ciò che riguarda l’applicazione e l’interpretazione dei canoni. Modifica e sostituisce integralmente l’allegato C alla d.g.r. 7/13950/2003, alcune parti della d.g.r. 8943/2007 e il punto 5 della d.g.r. 8127/2008.
- D.G.R. 15 dicembre 2010 n. 9/1001 – “RIDEFINIZIONE DEL RETICOLO PRINCIPALE DEI CORSI D’ACQUA DI COMPETENZA DELL’AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO (AIPO) E DELLA REGIONE LOMBARDIA – L.R. 2 APRILE 2002 N. 5 ISTITUZIONE DELL’AGENZIA INTERREGIONALE DEL FIUME PO”  
È stato attribuito ad AIPO un ambito di competenza su alcuni tratti del reticolo idrico principale.
- D.G.R. 6 APRILE 2011 N. IX/1542 – “APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO CONSORTILE DEL CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO VILLORESI (L.R. 31/2008, ARTICOLO 85)”  
Definisce le regole per l’uso della rete consortile con particolare riferimento alla gestione dei rapporti con terzi interferenti.
- D.G.R. 22 DICEMBRE 2011 N. IX/2762 – “SEMPLIFICAZIONE DEI CANONI DI POLIZIA IDRAULICA E RIORDINO DEI RETICOLI IDRICI”  
Aggiorna e razionalizza i contenuti delle deliberazioni precedentemente adottate in materia di polizia idraulica mediante la ridefinizione:
  - dell’elenco dei corsi d’acqua che costituiscono il Reticolo Idrico Principale;
  - dei criteri per l’esercizio dell’attività di polizia idraulica di competenza comunale;
  - dei canoni regionali di polizia idraulica da applicarsi sia per il reticolo principale che per il reticolo minore;
  - dell’elenco dei corsi d’acqua che costituiscono il Reticolo Idrico di Competenza dei Consorzi di bonifica;
  - delle linee guida di polizia idraulica;
  - degli schemi tipo di disciplinari, decreti e convenzioni.Con questa direttiva vengono sostituite integralmente le precedenti direttive.
- D.G.R. 25 OTTOBRE 2012 N. IX/4287 – “RIORDINO DEI RETICOLI IDRICI DI REGIONE LOMBARDIA E REVISIONE DEI CANONI DI POLIZIA IDRAULICA”  
Tale delibera sostituisce integralmente la precedente d.g.r. n. 2762 del 22 dicembre 2011. Le modifiche riguardano quasi tutti gli allegati che la compongono, in particolare:
  - Allegato A - Individuazione del reticolo principale
  - Allegato D - Individuazione del reticolo idrico di competenza del Consorzio di bonifica.I nuovi allegati A e D sono stati modificati per adeguarli agli ambiti amministrativi ed ai nuovi "rapporti" con i Consorzi di bonifica dopo le osservazioni pervenute a seguito della pubblicazione degli elenchi dell’allegato D negli albi pretori dei Comuni.

- Allegato B - Criteri per l'esercizio dell'attività di Polizia Idraulica di competenza comunale. Il nuovo allegato B è stato modificato nelle modalità di presentazione dei reticoli minori in capo ai Comuni, sui contenuti dell'elaborato. Inoltre, è stata eliminata la tabella con le indicazioni per gli shapefile da inoltrare a Regione Lombardia, rimandando i dettagli ad un'area dedicata sul sito web della DG Territorio e Urbanistica.
- Allegato C - Canoni regionali di Polizia Idraulica. Nell'allegato C vengono ridotte ulteriormente le tipologie di canone e vengono apportate alcune modifiche, in dettaglio:
  1. accorpamento delle tipologie di canone A e P attraversamenti e parallelismi calcolandoli tutti a misura riducendo le voci a solo due sottocategorie
  2. inserimento di un canone a costo fisso per gli scaricatori di piena pari a 450,00 euro per bocca di scarico
  3. inserimento di un costo fisso di 75,00 euro per i guadi
  4. inserimento di una proporzionalità per lo occupazioni di aree demaniali, in modo tale che all'aumentare delle superfici diminuisca il costo unitario a metro quadrato
  5. applicato il canone al 10% alle società del Sistema Regionale
  6. introdotto il nuovo valore del canone minimo pari a 75,00 euro per tutte le tipologie, sia pubbliche che private, e pari a 15,00 euro in caso di suddivisione per multi-titolarità.

Vengono infine inserite alcune note di dettaglio sulle modalità di applicazione dei canoni.

- Allegato E - Linee guida di Polizia Idraulica. Le linee guida sono state rivedute ed aggiornate modificando il tempo di conclusione del procedimento amministrativo a 90 giorni.
- Allegato F – Modulistica.

➤ **D.G.R. 31 OTTOBRE 2013 - N. X/883 – “RETICOLI IDRICI REGIONALI E REVISIONE CANONI DI OCCUPAZIONE DELLE AREE DEL DEMANIO IDRICO”**

Tale delibera sostituisce integralmente la precedente d.g.r. n. 4287 del 25 Ottobre 2012. La delibera introduce una nuova procedura online per le presentazioni delle domande di Polizia Idraulica mediante l'applicativo SIPIUI (Sistema Integrato Polizia Idraulica e Utenze Idriche).

Le modifiche riguardano quasi tutti gli allegati che la compongono, in particolare:

- Allegato A - Elenco corsi d'acqua appartenenti al reticolo principale
- Allegato D - Elenco corsi d'acqua gestiti dai Consorzi di Bonifica

I nuovi allegati sono stati perfezionati ed integrati a seguito delle segnalazioni pervenute dalle Sedi Territoriali regionali, dall'Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO), e dai Consorzi di bonifica relativamente alla toponomastica.

- Allegato C - Canoni regionali di Polizia Idraulica

Vengono inserite le seguenti modifiche ai fini della riduzione di alcune tipologie di canone:

- esenzione dal pagamento dei canoni di attraversamento per le linee tecnologiche di fibra ottica, secondo l'articolo 43, comma 2, della legge regionale n. 7 del 2012;
- eliminato l'obbligo del pagamento dell'imposta regionale per i ponti e le coperture d'alveo con altezza impalcato inferiore a 10 metri, l'imposta si pagherà in caso i manufatti interessino direttamente il perimetro dell'alveo, gli argini o le alzaie;
- inserito un tetto all'importo massimo di 1.500,00 euro per il canone di scarico non residenziale;
- inserito un nuovo canone di importo di 0,10 euro al metro quadro, per aree con sistemazione a verde (parchi, giardini, orti, campi sportivi, campi da golf, maneggi, attività ludiche);

- inserita la possibilità per i soggetti titolari di più concessioni di chiedere il pagamento raggruppato dei canoni;
  - Allegato E - Linee guida di Polizia Idraulica
    - modificata la parte relativa alla rinuncia della concessione in modo tale che il concessionario possa pagare solo i ratei mensili dall'inizio dell'anno fino alla data di rinuncia;
    - inserito un paragrafo che obbliga le province a verificare l'esistenza della concessione demaniale prima di dare l'autorizzazione allo scarico e comunque a imporre la trasmissione della copia dell'avvio del procedimento alle autorità idrauliche competenti;
    - eliminazione della richiesta del parere ambientale in quanto l'atto finale per la realizzazione di un'opera è la concessione edilizia e non il nostro decreto di concessione;
    - inserito l'obbligo di presentazione della domanda in modalità online a partire dal 1 gennaio 2014;
    - inserito termine temporale di 90 giorni per la firma del disciplinare a pena del rigetto della domanda;
  - Allegato F - Modelli documenti (disciplinari, decreti e convenzioni)
    - Modificato nel modello di disciplinare le parti inerenti alla decadenza ed alla rinuncia in modo tale che il concessionario possa pagare solo i ratei mensili dall'inizio dell'anno fino alla data di rinuncia;
    - si rimandano all'adozione di un provvedimento di Giunta la stipula di convenzioni tra Regione Lombardia e Consorzi di bonifica per la gestione dei corsi d'acqua del reticolo idrico principale;
    - inserito uno schema di convenzione per i grandi utenti al fine di semplificare le procedure per il rilascio delle concessioni riguardanti le interferenze con i corsi d'acqua del reticolo idrico principale;
- **D.G.R. 31 OTTOBRE 2014 - N. X/2591 – "RIORDINO DEI RETICOLI IDRICI DI REGIONE LOMBARDIA E REVISIONE DEI CANONI DI POLIZIA IDRAULICA"**
- Il 31 ottobre 2014, la Giunta regionale ha approvato la delibera n. 2591 che sostituisce la precedente d.g.r. n. 883 del 31 ottobre 2013.
- Il provvedimento integra la d.g.r. 1001 del 15 dicembre 2010 relativa al Reticolo Idrico di competenza dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po; prosegue nell'attività di semplificazione della materia della Polizia Idraulica e lascia sostanzialmente invariati i canoni.
- Il nuovo provvedimento inoltre contempla modifiche a tutti gli allegati che sono stati rinominati per una più logica lettura della materia.
- Allegato A - Elenco corsi d'acqua appartenenti al reticolo principale (Numerazione Invariata)  
Nell'allegato a sono state effettuate le modifiche sotto riportate
    - Corsi d'acqua aggiunti:
      - Provincia di Brescia Canale Garza e Scolmatore
      - Provincia di Mantova Canale Correntino e Vaso Turca e Rio S. Elena
    - Corsi d'acqua eliminati:
      - Provincia di Lodi Roggia Tormo
      - Provincia di Pavia Cavo Lagozzo
    - Sono state inoltre apportate altre modifiche ai tratti di corsi d'acqua presenti e alle numerazioni degli elenchi delle acque pubbliche.
  - Allegato B - Elenco corsi d'acqua di competenza dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po

- (Nuovo allegato)
- Il nuovo allegato riporta l'elenco dei corsi d'acqua di competenza di AIPO come da d.g.r. n. 1001/2010 integrato con i corsi d'acqua Seveso e Terrò Certesa.
  - Allegato C - Elenco corsi d'acqua gestiti dai Consorzi di Bonifica (Ex Allegato D)
    - L'elenco dei corsi d'acqua di competenza dei Consorzi di Bonifica è stato modificato e integrato in base agli accordi intercorsi con i consorzi stessi.
  - Allegato D - Criteri di individuazione dei reticoli idrici minori di competenza comunale (Ex Allegato B)
    - Modificata la procedura di presentazione da parte dei comuni dei documenti che compongono lo studio del reticolo minore da effettuarsi mediante il nuovo applicativo RIMWEB. A tale applicativo si accede tramite la piattaforma MULTIPLAN.
  - Allegato E – Linee guida di Polizia Idraulica (Numerazione Invariata)
    - inseriti i termini di pagamento dei ratei mensili in caso di revoca;
    - modificato da 300,00 € a 1.500,00 € l'importo del canone (comprensivo di imposta ove dovuta) oltre il quale è necessario costituire una cauzione a garanzia degli obblighi derivanti;
    - aggiornati i riferimenti normativi.
  - Allegato F - Canoni regionali di Polizia Idraulica (Ex Allegato C)
    - modificate le specifiche relative alle modalità di applicazione dell'imposta regionale per le coperture e introdotta una differente applicazione della stessa per i ponti sui grandi fiumi di dimensione superiore a 5.000 mq.;
    - modificate le specifiche sui parametri correttivi per il calcolo del canone per gli scarichi in funzione del rispetto dei parametri del PTUA;
    - eliminata la multi titolarità per l'utilizzo delle rampe e inserita la gratuità sui canoni di rampe e transiti arginali per gli operatori agricoli;
    - modificate le norme per il rilascio di nulla osta a titolo gratuito di taglio piante sugli argini e gli alvei attivi.
  - Allegato G - Modelli documenti (disciplinari, decreti e convenzioni) (Ex Allegato F)
    - modificato il modello di decreto;
    - modificato il modello di convenzione per inserire le verifiche dell'adeguatezza delle opere da concessionare al regime idraulico delle acque;
    - eliminato il modello per le domanda cartacea, inserite le indicazioni di quanto richiesto dal software SIPIUI per l'inoltro delle domande e l'elenco dei documenti richiesti.
- D.G.R. 3 luglio 2015 - N. X/3792 - "MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA D.G.R. 31 OTTOBRE 2014 N. X/2591 "RIORDINO DEI RETICOLI IDRICI DI REGIONE LOMBARDIA E REVISIONE DEI CANONI DI POLIZIA IDRAULICA"  
Con tale delibera vengono apportate modifiche ed integrazioni a tutti gli allegati della DGR. X/2591/2014
- D.G.R. 23 OTTOBRE 2015 - N. X/4229 – "RIORDINO DEI RETICOLI IDRICI DI REGIONE LOMBARDIA E REVISIONE DEI CANONI DI POLIZIA IDRAULICA"  
Il 28 ottobre 2015 Regione Lombardia ha approvato la delibera n. 4229 del 23 ottobre 2015 sul riordino dei reticoli idrici e la revisione dei canoni di polizia idraulica.  
La nuova delibera sostituisce la precedente d.g.r. n. 2591 del 31 ottobre 2014 e recepisce

anche le modifiche e integrazioni apportate con la d.g.r. 3792 del 3 luglio 2015.  
Con la nuova delibera, Regione Lombardia prosegue nell'attività di semplificazione della polizia idraulica e lascia invariati gli importi delle concessioni.

Il nuovo provvedimento inoltre apporta le seguenti modifiche agli allegati:

- **Allegato A - Elenco corsi d'acqua appartenenti al reticolo principale**  
Corsi d'acqua trasferiti:  
Provincia di Bergamo: Fosso Bergamasco  
Provincia di Milano: Roggia Tolentina o Roggia Marzo
  - **Allegato B - Elenco corsi d'acqua di competenza dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po**  
L'allegato riporta l'elenco dei corsi d'acqua di competenza dell' AIPO.  
Corsi d'acqua Modificati  
Estensione delle competenze AIPO a tutto il tratto, considerato principale, del Rio Gambara in provincia di Cremona.
  - **Allegato C - Elenco corsi d'acqua gestiti dai Consorzi di Bonifica**  
Corsi d'acqua acquisiti dal Reticolo Idrico Principale  
C.B. Media Pianura Bergamasca: Fosso Bergamasco;  
C.B. Est Ticino Villorresi: Roggia Tolentina o Roggia Marzo oltre ad alcuni corsi d'acqua del reticolo idrico minore.
  - **Allegato D - Criteri di individuazione dei reticoli idrici minori di competenza comunale**  
Integrata la modifica (apportata dalla d.g.r. 3792/2015) della procedura di presentazione da parte dei comuni dei documenti che compongono lo studio del reticolo minore da effettuarsi mediante il nuovo applicativo RIMWEB. A tale applicativo si accede tramite la piattaforma MULTIPLAN.
  - **Allegato E - Linee guida di Polizia Idraulica**  
Modifica della parte relativa alla predisposizione del disciplinare;  
Modificata la procedura di trasferimento dei corsi d'acqua da un elenco all'altro.
  - **Allegato F - Canoni regionali di Polizia Idraulica**  
In tutto l'allegato vengono eliminati i riferimenti all'imposta regionale azzerata ai sensi dell'art. 5 comma 16 della L.R. 5 agosto 2015 n. 22. Ai sensi dello stesso articolo vengono compensati gli importi dei canoni in presenza di occupazione demaniale.  
Inoltre:
    - è stata modificata la nota generale dell'opera T.1 - Singole autorizzazioni di transito perché, a seguito della d.g.r. 3792/2015, il canone per il transito è comprensivo delle rampe sia pedonali che carrabili;
    - sono eliminati i canoni T.4 e T.5 relativi alle rampe sia pedonali che carrabili perché ricomprese nell'opera T.1 - Singole autorizzazioni di transito;
    - è modificata la modalità di calcolo delle opere O.3 - Occupazioni ad uso non agricolo nei casi di presenza di corpo di fabbrica.
  - **Allegato G - Modelli documenti (disciplinari, decreti e convenzioni)**  
modificato il modello di decreto (in vigore dal 1° giugno 2016);  
aggiunta il modello di convenzione per la gestione dei corsi d'acqua del reticolo minore da parte dei comuni e i grandi utenti gestori di linee tecnologiche ed infrastrutturali.
- **D.G.R. 30 NOVEMBRE 2015 - N. X/4439 – "APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI "CONVENZIONE TRA REGIONE LOMBARDIA E CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO VILLORESI PER ATTIVITA' DA SVOLGERSI SU PARTI DEL RETICOLO IDRICO ,PRINCIPALE E PER LA FRUIZIONE DELLE VIE NAVIGABILI DEL SISTEMA DEI NAVIGLI MILANESI" NONCHE' DI MODIFICHE E**

INTEGRAZIONI ALLA D.G.R. 23 OTTOBRE 2015 N. X/4229 - (DI CONCERTO CON GLI ASSESSORI BECCALOSSO, SORTI E TERZI)

- **LEGGE REGIONALE 15 MARZO 2016 , N. 4 - "REVISIONE DELLA NORMATIVA REGIONALE IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO, DI PREVENZIONE E MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO E DI GESTIONE DEI CORSI D'ACQUA"**  
La legge disciplina:
  - a) l'esercizio delle funzioni e delle attività di competenza della Regione in materia di difesa del suolo e di gestione dei corsi d'acqua e del demanio idrico in Lombardia;
  - b) gli strumenti per assicurare piena operatività alle attività regionali e il conseguimento degli obiettivi generali inerenti alla difesa del suolo, alla gestione del demanio idrico fluviale e al riassetto idraulico e idrogeologico del territorio lombardo, di cui all'articolo 55, commi 1 e 2, della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio);
  - c) le modalità per la gestione coordinata del reticolo idrico minore e dei reticoli principale e consortile;
  - d) le modalità per garantire il rispetto del principio dell'invarianza idraulica, dell'invarianza idrologica e del drenaggio urbano sostenibile;
  - e) l'esercizio delle funzioni e delle attività di polizia idraulica nel demanio idrico fluviale e nelle aree di cui all'articolo 96, primo comma, lettera f), del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie);
  - f) le misure per assicurare la prevenzione del rischio idraulico e idrogeologico mediante la manutenzione diffusa del territorio, dei corsi d'acqua e delle opere di difesa del suolo nonché delle strutture e dei sistemi agro-forestali di difesa del suolo;
  - g) le misure per ripristinare condizioni di maggiore naturalità ai corsi d'acqua, per recuperare a funzioni idrauliche e ambientali le aree di pertinenza idraulica e per la riqualificazione fluviale;
  - h) il riordino delle competenze in materia di navigazione interna;
  - i) il riordino, con nuove competenze in materia di difesa del suolo e gestione dei corsi d'acqua, dei consorzi di bonifica di cui alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale).
  
- **D.G.R. 19 DICEMBRE 2016 N. X/6037 - "L.R. 31/2008, ARTICOLO 85 - DEMANIO REGIONALE - APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO CONSORTILE DI POLIZIA IDRAULICA DEL CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO VILLORESI DI MILANO (MI)"**
  
- **D.D.G. 22 DICEMBRE 2016 N. 13807 - "AGGIORNAMENTO E PUBBLICAZIONE DEGLI IMPORTI DOVUTI ALLA REGIONE LOMBARDIA PER L'ANNO 2017 A TITOLO DI CANONI DI POLIZIA IDRAULICA IN APPLICAZIONE DELL'ART. 6 DELLA L.R. 29 GIUGNO 2009 N. 10"**
  
- **D.G.R. 18 DICEMBRE 2017 - N. X/7581 AGGIORNAMENTO DELLA D.G.R. 23 OTTOBRE 2015 – N. X/4229 E SS.MM.II. «RIORDINO DEI RETICOLI IDRICI DI REGIONE LOMBARDIA E REVISIONE DEI CANONI DI POLIZIA IDRAULICA» E DETERMINAZIONE DELLA PERCENTUALE DI RIDUZIONE DEI CANONI DI POLIZIA IDRAULICA (ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 15 MARZO 2016, N. 4, ART. 13, COMMA 4)**  
La delibera costituisce aggiornamento alla DGR X/4229/2015. In particolare vengono aggiornati:
  - gli elenchi relativi agli allegati «A - reticolo principale», «B - reticolo di competenza AIPO» e «C - reticolo consortile» a seguito del trasferimento delle competenze tra gli Enti su alcuni corsi d'acqua e/o tratti di essi al fine di una migliore gestione del reticolo

idrografico, nonché per motivi di omogeneità e continuità idraulica;

- gli allegati «D - Criteri per l'esercizio dell'attività di polizia idraulica di competenza comunale» ed «E - Linee guida di polizia idraulica», in attuazione del principio di semplificazione e aggiornamento normativo, nonché per una migliore comprensione degli stessi;
- l'allegato «F - Canoni regionali di concessione di polizia idraulica» a seguito di quanto previsto all'art 6, comma 5 della Legge regionale 29 giugno 2009 n 10, in relazione all'aggiornamento dell'importo dei canoni di concessione di polizia idraulica al tasso di inflazione programmata per l'anno 2018;
- l'allegato «G - Modelli» sulla base di quanto previsto all'art 13 della Legge Regionale 15 marzo 2016, n 4.

La delibera:

- introduce l'allegato «H - determinazione della percentuale di riduzione dei canoni di polizia idraulica in sede di stipula delle convenzioni con i soggetti gestori o proprietari di reti tecnologiche e infrastrutturali che interferiscono con il reticolo idrico principale» in attuazione all'art 13, comma 4 della Legge regionale 15 marzo 2016, n 4.
  - precisa che il rilascio dei provvedimenti concessori/autorizzativi e la riscossione dei canoni di polizia idraulica sui corsi d'acqua oggetto di convenzione di cui ai punti precedenti rimangono in carico all'Autorità idraulica competente, con l'esclusione dei corsi d'acqua di competenza dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po per i quali i provvedimenti concessori restano in capo agli Uffici Territoriali Regionali;
  - stabilisce che, nel caso in cui il corso d'acqua interessato dall'interferenza sia stato successivamente trasferito ad altro soggetto competente, i canoni delle concessioni demaniali per le interferenze incluse nelle convenzioni in essere tra Regione Lombardia ed i cosiddetti «Grandi Utenti», ex art 13, comma 2 della legge regionale 15 marzo 2016, n 4, sono introitati dal soggetto competente fatto salvo il mantenimento degli importi dei canoni stabiliti nella convenzione;
  - trasferisce la competenza del reticolo idrico relativo alla Cerchia Interna dei Navigli di Milano denominato «ex alveo fossa interna» relativamente ai tratti individuati nella nota prot n 14559 dell'8 novembre 2017 e successive specificazioni, rilasciate dall'Agenzia del Demanio, al Consorzio di Bonifica Est Ticino Villorresi;
  - stabilisce che, a partire dal 1 gennaio 2018, saranno applicati i canoni di cui all'allegato «F» della presente deliberazione, specificando che gli stessi non hanno subito variazioni rispetto a quanto previsto dal medesimo allegato relativamente all'anno 2017, salvo l'aggiornamento al tasso di inflazione programmata per l'anno 2018 previsto dalla «Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza 2017»;
  - dispone che i canoni regionali di escavazione di materiali inerti degli alvei dei corsi d'acqua previsti dal d lgs 112 del 31 marzo 1998 art 89 comma 1 lettera d) sono determinati con provvedimento del Dirigente competente della Direzione Generale Territorio, Urbanistica, Difesa del Suolo e Città Metropolitana;
  - di stabilire che le procedure di sdemanializzazione sono riportate nel d d s n 15946 del 12 dicembre 2017 «Aggiornamento del decreto n. 7644 del 7 agosto 2014 - Modalità operative per l'espressione del parere sulle aree del demanio idrico fluviale» conformemente a quanto disposto dalla d g 25 luglio 2014, n 217.
- D.G.R. 24 OTTOBRE 2018 - N. XI/698 AGGIORNAMENTO DELLA D.G.R. 18 DICEMBRE 2017 N. X/7581 IN MERITO AI CANONI REGIONALI DI CONCESSIONE DI POLIZIA IDRAULICA PER L'ANNO 2019 IN APPLICAZIONE DELL'ART. 6 DELLA L.R. 29 GIUGNO 2009 N. 10 (ALLEGATO F) E ALLE LINEE GUIDA DI POLIZIA IDRAULICA (ALLEGATO E)  
La delibera costituisce aggiornamento alla d.g.r. X/7581/2017. In particolare vengono

aggiornati:

- l'Allegato E "Linee guida di Polizia Idraulica" per rettificare alcune imprecisioni relative alle procedure per il rilascio delle concessioni di Polizia idraulica per il reticolo di competenza regionale, nonché per una migliore comprensione delle linee guida stesse;
- l'Allegato F "Canoni regionali di concessione di Polizia Idraulica" in accordo alla "Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza 2018" ed in applicazione del tasso di inflazione programmata per l'anno 2019.

### **3. RICOGNIZIONE DEL RETICOLO IDROGRAFICO**

#### **3.1. CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DEI CORSI D'ACQUA**

L'individuazione del reticolo idrografico di Peschiera Borromeo ha previsto le seguenti fasi di lavoro e di raccolta dati:

- esame e confronto delle seguenti cartografie ufficiali (riportate in Tav. 1), così come indicato dalla d.g.r. X/7581/2017:
  - cartografie dell'Istituto Geografico Militare (IGM) in scala 1:25.000 – tavolette: Milano Est, F. n. 45 II NO, Melzo, F. 45 II NE, Melegnano F. 45 II SE;
  - carta tecnica della Regione Lombardia (CTR) in scala 1:10.000 – fogli B6c2, B6c3, B6d4 (completamente aggiornati dal Dbt) e fogli B6d2, B6d3, B6d4 (parzialmente aggiornati dal Dbt);
  - mappe catastali informatizzate (formato .shp) messe a disposizione dal Comune di Peschiera Borromeo riferite alla situazione al 30/06/2015.Nella Tav. 1 sono stati evidenziati i corpi idrici presenti nelle mappe catastali vigenti;
- consultazione degli studi idrologici-idraulici di documentazione relativi al fiume Lambro ed in particolare:
  - Autorità di Bacino del F. Po, Studio di fattibilità della sistemazione idraulica dei corsi d'acqua naturali e artificiali all'interno dell'ambito idrografico di pianura Lambro - Olona, C. Lotti & Associati, dicembre 2003;
  - Provincia di Milano, Indagini idrobiologiche sui corsi d'acqua superficiali;
- consultazione della componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT del Comune di Peschiera Borromeo in riferimento all'assetto idrografico del territorio;
- esame del Reticolo Idrografico Regionale Unificato (RIRU) disponibile sul Geoportale della Regione Lombardia;
- sopralluoghi e rilevamenti sul reticolo idrografico nel territorio comunale finalizzati alla:
  - verifica dello stato di fatto dei corsi d'acqua rispetto alle cartografie ufficiali; verifica dei percorsi dei canali, individuando le variazioni di posizione rispetto alle cartografie originali, i tratti non più evidenti e i tratti tombinati in relazione a modifiche del tessuto urbano;
  - classificazione dei canali in base alla loro funzione idraulica (canali irrigui, canali di bonifica); ulteriore differenziazione in relazione all'importanza in termini di portata e continuità di flusso, e delle condizioni ambientali sviluppate lungo le aste;
  - verifica delle attuali condizioni idrauliche ed ambientali dei fontanili;

- osservazione delle caratteristiche fisiche (idrauliche e geomorfologiche) dei corsi d'acqua;
- individuazione delle opere antropiche di attraversamento, regimazione, difesa spondale, immissione di tubazioni fognarie, tombinature, ecc.;
- individuazione dei punti critici e delle opere che necessitano di manutenzione;
- verifica dei tracciati con le utenze locali (agricoltori proprietari di fondi). Le informazioni acquisite hanno permesso di chiarire i percorsi e i rapporti di alimentazione.
- documentazione fotografica delle situazioni significative.

### **3.2. RETICOLO IDROGRAFICO NATURALE - FIUME LAMBRO**

Il territorio di Peschiera Borromeo è interessato dalla presenza del Fiume Lambro che scorre lungo il confine comunale occidentale con Milano e San Donato Milanese.

Il fiume Lambro nasce a circa 950 m s.l.m., presso Pian del Rancio, nel Comune di Magreglio (Como). Il corso d'acqua ha un percorso totale di 130 km e raccoglie le acque di un territorio ampio 1.950 km<sup>2</sup>. Il corso d'acqua a monte del lago di Pusiano si sviluppa in direzione N-S per un primo tratto fino a Canzo, successivamente in direzione E-W sino a Ponte Lambro e quindi nuovamente in direzione N-S fino all'immissione nel lago di Pusiano. All'uscita dal lago il corso d'acqua riprende andamento N-S fino a Villasanta, prima di attraversare il Parco di Monza, presentando un fondovalle prevalentemente incassato. Verso sud, dal Parco di Monza fino alle porte di Milano, si caratterizza da un corso ricco di anse e meandri, in un ampio alveo di massima piena delimitato da un terrazzamento continuo ed evidente soprattutto in sponda destra. In questo tratto le sponde del fiume sono cinte quasi ininterrottamente da insediamenti abitativi e produttivi. Più a valle, nella zona a est di Milano, il corso d'acqua presenta alveo ordinario, pressoché rettilineo, compreso tra arginature artificiali.

#### ***3.2.1. Caratteri geomorfologici dell'asta fluviale***

L'ambito fluviale del fiume Lambro, dalle sue origini alla foce, è suddivisibile, dal punto di vista geomorfologico, in quattro settori principali (settore settentrionale, settore centrale, settore meridionale, San Colombano al Lambro), caratterizzati da situazioni morfologiche omogenee.

Il fiume Lambro in Peschiera Borromeo ricade nel settore centrale per la quasi totalità del suo percorso e nella porzione N del settore meridionale per il tratto distale; le peculiarità dei due settori sopramenzionati sono descritte nel paragrafo seguente.

#### **Settore Centrale (da Monza a Peschiera Borromeo)**

In questo settore, esteso da Monza a Peschiera Borromeo, si assiste ad un generale mutamento dei caratteri morfologici della valle del Lambro rispetto al settore settentrionale (da Veduggio con Colzano a Monza nord) in cui il fiume è inserito nel contesto pedemontano della Brianza, caratterizzato da morfologie controllate dalla

geometria del substrato roccioso prequaternario affiorante o subaffiorante e/o dei depositi glaciali di età quaternaria (cordoni morenici, pianalti, piane fluvioglaciali).

Il corso d'acqua nel settore centrale, infatti, dall'area pedemontana entra nell'ambito della media pianura milanese e va ad incidere i depositi fluvioglaciali Wurmiani attribuibili alla più recente espansione glaciale (depositi del livello fondamentale della pianura). La piana alluvionale assume ampiezza crescente progressivamente verso S. Qui il fiume attraversa aree ad intensa urbanizzazione (Monza, Sesto San Giovanni, Milano, Segrate, Peschiera Borromeo), nelle quali è risultato spesso difficoltoso il rilievo di qualsiasi elemento geomorfologico. L'assetto morfologico naturale dell'ambito fluviale è stato alterato nel corso degli anni con interventi antropici sempre più prossimi al corso d'acqua, che ne hanno condizionato l'evoluzione ed il regime idraulico. La crescente urbanizzazione associata agli interventi di artificializzazione dell'alveo ha progressivamente ridotto la capacità di laminazione del corso d'acqua, con il conseguente incremento del rischio di esondazione.

Più in dettaglio, nell'area situata a valle della linea ferroviaria Milano-Treviglio (Lambrate) ed estesa fino a San Donato Milanese (Loc. Triulzo) - Peschiera Borromeo (C.na Boscana), il fiume Lambro riprende la sua fisionomia naturale con andamento leggermente sinuoso ed alveo poco inciso. L'ambito fluviale va ad interessare aree con destinazione agricola, parchi urbani (Forlanini) e limitati agglomerati di tipo residenziale (Ortica, Monluè, Ponte Lambro) e produttivo (insediamenti nei pressi di Via Mecenate e di San Donato Milanese nord), in corrispondenza dei quali le edificazioni si sviluppano in prossimità delle sponde, determinando situazioni di costrizione dell'alveo.

### **Settore Meridionale - porzione nord (da Peschiera Borromeo/San Donato Milanese a Melegnano)**

A valle del settore centrale a densa urbanizzazione, l'ambito fluviale ritorna ad essere geomorfologicamente ben definito, inserito in un contesto di pianura terrazzata a destinazione più marcatamente agricola, localmente interrotta da importanti centri urbani (San Giuliano Milanese, Melegnano).

Il corso d'acqua assume andamento di tipo meandriforme, con alveo da poco a ben inciso, passando dalla sponda interna del meandro, ove avviene sedimentazione, alla sponda esterna caratterizzata da massima erosione laterale. Questa morfologia fluviale evidenzia una mobilità dell'alveo in ambito di dinamica fluviale attiva; ne sono testimonianza lanche più o meno ampie e più o meno recenti, che conferiscono un aspetto particolare al territorio.

Mentre nelle porzioni nord di San Donato Milanese non vi sono chiare evidenze morfologiche e l'ambito fluviale interferisce con i rilevati stradali, nelle zone a valle della SS 415 estese fino a Melegnano, l'ambito di piana alluvionale assume ampiezze variabili e si raccorda alla pianura tramite discontinui ordini di terrazzo/scarpate esterni, il cui dislivello localmente supera i 3 m (Mediglia). In questi settori l'alveo di piena risulta delimitato da orli di terrazzo di altezza non superiore a 2 m, che con carattere generalmente continuo fiancheggiano il fondovalle. Localmente (Mediglia) in sponda

idrografica destra, l'alveo di piena si estende fino al principale terrazzo di raccordo alla pianura.

### **3.2.2. Individuazione delle fasce fluviali PAI per il Fiume Lambro**

Il fiume Lambro risulta oggetto di delimitazione delle fasce fluviali definite dall'Autorità di bacino del fiume Po nella "Variante al Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico PAI – Fasce Fluviali del Fiume Lambro nel tratto dal Lago di Pusiano alla confluenza con il Deviatore Redefossi", approvata con DPCM 10/12/2004.

La seguente figura riporta le fasce fluviali del Lambro nel territorio di Peschiera Borromeo desunte dalle tavole B6C3 Milano Sud - Est Lambro 11 e B6C4 San Donato Milanese Lambro - 10 della Variante PAI suddetta.

Come richiesto dalla d.g.r. X/7581/2017 (Allegato D, punto 5.1), la Tavola 3 riporta la delimitazione delle fasce fluviali del PAI relative al fiume Lambro.

Nello specifico, il tratto di fiume Lambro ricadente nel territorio di Peschiera Borromeo è compreso tra le sezioni PAI n. 071 e 062; in tale porzione l'andamento delle fasce è il seguente (Figura 3.1):

#### **limite tra la Fascia A e la Fascia B**

Nella prima parte compresa tra la località Linate e C.na Boscana sud la fascia A è sostanzialmente prossima alle sponde dell'alveo inciso del fiume. Successivamente, a valle dell'area aeroportuale fino al limite comunale sud, si osserva un allargamento della fascia a contenere l'ambito fluviale meandriforme del fiume, con locale coincidenza della fascia A con la fascia B di progetto.

#### **limite di progetto tra la Fascia B e la Fascia C**

La fascia B di progetto si sviluppa in sponda sinistra idrografica del fiume Lambro per gran parte del suo percorso, andando ad interessare aree libere fino ad una distanza massima di circa 300 m rispetto all'alveo, non interferenti con abitati ed ambiti produttivi. Solo brevi tratti a sud del territorio comunale sono interessati dalla fascia B.

#### **limite esterno della Fascia C**

Si estende ampiamente nella porzione occidentale del territorio comunale, comprendendo quasi interamente l'area aeroportuale, la porzione occidentale del settore produttivo di Foramagno, parte della zona residenziale di Via I Maggio-Via Togliatti e, infine, l'area del depuratore CAP di Peschiera Borromeo.




Figura 3.1 - Fasce fluviali PAI in Peschiera Borromeo

### **3.2.3. Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA)**

Il Piano di Gestione Rischio Alluvioni (PGRA), predisposto per il territorio interessato dalle alluvioni di tutti i corsi d'acqua che confluiscono nel Po, è lo strumento operativo previsto dalla legge italiana, in particolare dal d.lgs. n. 49 del 2010, che dà attuazione alla Direttiva Europea 2007/60/CE, per individuare e programmare le azioni necessarie a ridurre le conseguenze negative delle alluvioni per la salute umana, per il territorio, per i beni, per l'ambiente, per il patrimonio culturale e per le attività economiche e sociali.

Per alluvione si intende qualsiasi evento che provoca un allagamento temporaneo di un territorio non abitualmente coperto dall'acqua, purché direttamente imputabili a cause di tipo meteorologico.

Il PGRA, adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po con delibera n. 4 del 17 dicembre 2015 e approvato con delibera n. 2 del 3 marzo 2016, è stato definitivamente approvato con d.p.c.m. del 27 ottobre 2016 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 30, serie Generale, del 6 febbraio 2017.

Il PGRA-Po contiene in sintesi:

- la mappatura delle aree potenzialmente interessate da alluvioni, classificate in base alla pericolosità (aree allagabili) e al rischio, con particolare riferimento alle situazioni a maggiore criticità;
- il quadro attuale dell'organizzazione del sistema di protezione civile in materia di rischio alluvioni;
- le misure da attuare per ridurre il rischio nelle fasi di prevenzione e protezione e nelle fasi di preparazione, ritorno alla normalità ed analisi.

Le mappe identificano ambiti territoriali omogenei distinti in relazione alle caratteristiche e all'importanza del reticolo idrografico e alla tipologia e gravità dei processi di alluvioni prevalenti ad esso associati, secondo la seguente classificazione:


- Reticolo idrografico principale (**RP**);
- Reticolo idrografico secondario collinare e montano (**RSCM**);
- Reticolo idrografico secondario di pianura (**RSP**);
- Aree costiere lacuali (**ACL**).

Le **mappe di pericolosità** evidenziano le aree potenzialmente interessate da eventi alluvionali secondo gli scenari di **bassa probabilità (P1** - alluvioni rare con T=500 anni), di **media probabilità (P2**- alluvioni poco frequenti T=100-200 anni) e **alta probabilità (P3** - alluvioni frequenti T=20-50 anni), distinte con tonalità di blu, la cui intensità diminuisce in rapporto alla diminuzione della frequenza di allagamento.

Le **mappe del rischio** segnalano la presenza nelle aree allagabili di elementi potenzialmente esposti (popolazione, servizi, infrastrutture, attività economiche, etc.) e il corrispondente **livello di rischio**, distinto in 4 classi, rappresentate mediante colori: giallo (R1-Rischio moderato o nullo), arancione (R2-Rischio medio), rosso (R3-Rischio elevato), viola (R4-Rischio molto elevato).

Per accedere alle mappe delle aree allagabili e del rischio alluvioni sono attivi i servizi di mappa sul Geoportale della Lombardia, da cui è possibile consultare la cartografia "Direttiva Alluvioni 2007/60/CE - revisione 2015" relativa alla pericolosità e al rischio, che costituiscono le mappe della Direttiva Alluvioni.

Nelle immagini seguenti è visibile uno stralcio delle mappe del PGRA presenti sul Geoportale di Regione Lombardia relative al territorio comunale di Peschiera Borromeo.



**Direttiva alluvioni 2007/60/CE - Revisione 2015**

Aree a rischio significativo - ARS


-  ARS regionale
-  ARS di bacino

Pericolosità

- Pericolosità RP scenario frequente - H 
- Pericolosità RP scenario poco frequente - M 
- Pericolosità RP scenario raro - L 

*Figura 3.2 – Mappe PGRA disponibili sul geoportale di Regione Lombardia per il territorio di Peschiera Borromeo*

La figura seguente mostra, inoltre, la sovrapposizione delle aree allagabili con le Fasce fluviali del PAI vigente.



*Figura 3.3 – sovrapposizione tra mappe PGRA e Fasce fluviali PAI per il territorio di Peschiera Borromeo*

La perimetrazione delle aree allagabili, unitamente alle fasce PAI, come richiesto dalla d.g.r. X/7581/2017 (Allegato D, punto 5.1), è stata riportata in Tavola 3.

### **3.2.4. Studi idraulici di approfondimento a scala di bacino e a scala comunale**

La pericolosità idraulica figura tra le principali criticità del territorio comunale di Peschiera Borromeo. Pertanto, essa è stata ampiamente approfondita con studi idraulici di bacino e di dettaglio a scala comunale.

In particolare, il fiume Lambro è stato oggetto nel corso degli anni di due studi di approfondimento, di cui di seguito si riportano i principali contenuti:

- *Studio di fattibilità della sistemazione idraulica dei corsi d'acqua naturali e artificiali all'interno dell'ambito idrografico di pianura Lambro-Olona, Fiume Lambro – Autorità di Bacino del Fiume Po, dicembre 2003;*
- *Studio idraulico di adeguamento al PAI contenuto nella relazione illustrativa della componente geologica, idrogeologica e sismica del comune di Peschiera Borromeo, redatto da S.G.P. Servizi di Geo-Ingegneria.*

### **Studio dell'Autorità di Bacino del Fiume Po**

Il fiume Lambro Settentrionale è stato oggetto nel dicembre 2003 di uno studio di approfondimento da parte dell'Autorità di Bacino del Fiume Po nell'ambito dello "Studio di fattibilità della sistemazione idraulica dei corsi d'acqua naturali e artificiali all'interno dell'ambito idrografico di pianura Lambro-Olona – Fiume Lambro 1<sup>a</sup> parte - dal Lago di Pusiano alla confluenza del Deviatore Redefossi".

Lo studio completo si compone di diverse sezioni:

- *Definizione delle portate di piena di riferimento*

In questa sezione vengono considerate le onde di piena di riferimento limitatamente ai singoli sottobacini in cui è stato suddiviso il bacino del fiume Lambro, trattando separatamente il contributo di portata degli affluenti naturali rispetto al contributo artificiale delle aree urbane (attraverso la rete fognaria) e delle aree extraurbane (attraverso il reticolo superficiale). Il bacino del Lambro fino alla confluenza con il deviatore Redefossi è stato suddiviso in 50 sottobacini, di cui 23 situati nell'ambito pianeggiante e fortemente urbanizzato nel quale solo la componente delle aree urbane contribuisce alla formazione delle piene del Lambro. Considerando i sottobacini che contribuiscono alla formazione della piena attraverso i soli contributi urbani, è stato estrapolato che la portata al colmo per i comuni C.A.P. (Brugherio, Cologno, Cernusco S/N, Vimodrone, Pioltello, Segrate, **Peschiera Borromeo**) è pari a 30 m<sup>3</sup>/s.

- *Analisi idraulica*

Nella relazione vengono descritte le metodologie utilizzate per caratterizzare l'assetto idraulico del fiume Lambro, dal Lago di Pusiano al Deviatore Redefossi, in corrispondenza sia di eventi aventi tempi di ritorno pari a 10, 200 e 500 anni, sia in occasione dell'evento reale verificatosi nel mese di novembre 2002. In particolare, dopo aver descritto il software utilizzato (modello MIKE 11 del Danish Hydraulic Institute) e aver richiamato all'assetto morfologico ed idraulico del fiume Lambro, vengono presentati i risultati ottenuti in merito agli aspetti propagatori delle onde di piena e le conseguenti delimitazioni delle aree di allagamento, con una simulazione idrologico-idraulica che considera congiuntamente i modelli delle onde di piena confluenti dai sottobacini contribuenti e il modello idraulico dell'asta principale.

Assetto idraulico attuale

Il fiume Lambro in comune di Peschiera Borromeo, dal punto di vista della schematizzazione idraulica, appartiene al 5° tratto "urbano" dal Ponte di Viale Forlanini - Milano alla confluenza con il Deviatore Redefossi ed è rappresentato dalle sezioni comprese tra LA71 e LA62. In termini di compatibilità idraulica, il tratto che si estende fino al ponte sulla SS 415 (sez. LA 65.2) presenta una portata compatibile pari a circa 10 anni di tempo di ritorno, mentre nella zona a valle del suddetto manufatto, la portata compatibile, con interessamento di aree golenali esterne

all'alveo inciso prive di insediamenti urbanizzati, risulta essere prossima alla portata con tempo di ritorno di 200 anni.

 **C. LOTTI & ASSOCIATI S.p.A.**

Sezione	Progressive [m]	Descrizione	Portata idraulica stato attuale	Portata compatibile stato attuale
LA72.4	74820	Ponte via Forlanini - Milano	205 <sub>(208)</sub>	90 (T<10)
LA72	75532	Ponte Monluè - Milano	205 <sub>(208)</sub>	120 (T=10)
LA70	77615	Ponte via Vittorini - Milano	205 <sub>(205)</sub>	125 (T=10)
LA67	80176	Traversa di Bolgiano - Milano	210 <sub>(211)</sub>	90 (T<10)
LA65.2	81162	Ponte S.S. 415	210 <sub>(211)</sub>	100 (T<10)
LA60	85066	Traversa a monte Deviatore Redefossi	215 <sub>(218)</sub>	215 (T=200)


*Figura 3.4 Confronto tra la portata idraulica e la portata compatibile (T=200 anni)*

Perimetrazione delle aree di allagamento (tratto 5 tra viale Forlanini a Milano e la confluenza con il Deviatore Redefossi)

In questo tratto, in cui il Lambro scorre in un ambito meno urbanizzato rispetto a quello di monte, si verificano allagamenti in comune di Milano, Peschiera Borromeo e San Donato Milanese, per un'estensione complessiva di 630 ettari, comprendendo le frazioni Monluè, Ponte Lambro e parte dell'aeroporto di Linate. Tali allagamenti sono dovuti alle limitate dimensioni dell'alveo inciso e alla presenza di numerosi manufatti che ostacolano il deflusso riducendo ulteriormente la sezione utile (ponti) e che limitano la pendenza dell'alveo riducendone la conducibilità idraulica a parità di altezza idrometrica (traverse e soglie).

Nella seguente Figura 3.5 si riporta lo stralcio della delimitazione delle aree di allagamento per il comune di Peschiera Borromeo per eventi con tempi di ritorno di 10, 200 e 500 anni (fonte dati: Autorità di Bacino del fiume Po, studio idraulico C. Lotti&Associati).





*Figura 3.5 - Delimitazione aree allagabili nell'area di Peschiera Borromeo - studio idraulico C. Lotti&Associati*

*- Definizione dell'assetto di progetto*

Dall'analisi idrologica-idraulica è emerso che i principali tratti in cui si verifica la maggior insufficienza sono quelli in attraversamento ai due maggiori centri urbani interni al bacino, Monza e Milano:

- la portata al colmo con tempo di ritorno 200 anni a Monza è pari a circa  $200 \div 210 \text{ m}^3/\text{s}$ , mentre la portata compatibile con il tratto urbano è pari a circa  $80 \div 90 \text{ m}^3/\text{s}$ ;
- la portata al colmo con tempo di ritorno 200 anni a Milano è pari a circa  $300 \div 320 \text{ m}^3/\text{s}$ , mentre la portata compatibile con il tratto urbano è pari a circa  $120 \div 150 \text{ m}^3/\text{s}$ .

Tenuto conto che l'intero sistema di difese idrauliche dell'asta fluviale deve essere dimensionato, in coerenza con gli obiettivi generali del PAI e con l'assetto complessivo dell'asta fluviale, con riferimento a una piena di progetto con tempo di ritorno di 200 anni, in linea generale le metodologie di intervento in grado di conseguire l'assetto di progetto sono le seguenti:

- aumento della capacità di laminazione all'interno del bacino (asta fluviale e affluenti), in modo da ridurre opportunamente in relazione agli afflussi ed alla sostenibilità della soluzione, l'entità delle portate di piena;
- mantenimento delle aree di allagamento naturale che interessano zone golenali;
- rimozione dei manufatti di attraversamento che ostacolano il deflusso di piena e inducono allagamenti in zone non compatibili;
- riduzione delle portate scaricate dalle reti di drenaggio urbano;
- aumento della capacità idraulica dell'alveo attraverso opere locali (ricalibratura, diversivi, ecc.).

Per il tratto 5 ricadente dal ponte di Via Forlanini a Milano (sez. LA72.4) alla confluenza del Deviatore Redefossi (sezione LA60bis) gli interventi dovranno prevedere:

- mantenimento delle aree di espansione naturale (Parco Agricolo Sud Milano);
- adeguamento dei manufatti di attraversamento (ponte LA72.4 Viale Forlanini, ponte LA72.3 svincolo tangenziale);
- riduzione delle portate scaricate dalle reti di drenaggio urbano (secondo i limiti del PRRA);
- opere di protezione locale (arginature tra le sezione LA67 e LA65.2 lungo entrambe le sponde);
- aumento della capacità idraulica dell'alveo (raddoppio alveo da 20 a 40 m circa tra le sezioni LA73 e LA67, abbassamento delle traverse alle sezioni LA73.1, LA72.2, LA70.2, LA69).

### **Studio idraulico comunale**

Lo studio di valutazione del rischio idraulico del fiume Lambro a scala comunale è stato condotto secondo le metodologie contenute nell'Allegato 4 alla d.g.r. IX/2616 del 30/11/2011 "Procedure per la valutazione e la zonazione della pericolosità e del rischio da esondazione", per un tempo di ritorno di 200 anni.

Le elaborazioni effettuate hanno definito il grado di pericolosità idraulica (H) ritenuta adeguata alla caratterizzazione dei fenomeni di esondazione interessanti l'ambito di piana alluvionale del fiume.

Sulla base della nuova classificazione della pericolosità, è stata riclassificata, da un punto di vista della fattibilità geologica, la piana alluvionale del corso d'acqua.

Lo studio si è articolato nelle seguenti fasi procedurali:

- analisi degli studi idraulici pregressi allo scopo di acquisire dati di carattere tecnico utili all'elaborazione dello studio (valori di portata, assetto idraulico dei corsi d'acqua, aree inondabili ecc.);
- rilievo geomorfologico di dettaglio del corso d'acqua, delle sponde fluviali e della viabilità in corrispondenza del centro commerciale "Galleria Borromea" di recente realizzazione, supportato dalla base aerofotogrammetrica del comune di Peschiera Borromeo e dal rilievo LIDAR del fiume Lambro;
- rilievo topografico delle sezioni idrauliche di interesse, con aggancio delle quote all'aerofotogrammetrico comunale;
- rilievo del profilo fluviale per un tratto sufficiente alla definizione della pendenza media dell'asta;
- determinazione, sulla base dei dati idrologici ed idraulici degli studi sopramenzionati, delle portate al colmo per un tempo di ritorno di 200 anni e degli idrogrammi;
- modellazione idraulica bidimensionale in condizioni di moto vario;
- definizione della pericolosità idraulica incrociando i valori di velocità della corrente a quelli del tirante ottenuti dalla simulazione idraulica bidimensionale;
- individuazione delle aree di rischio (R);
- aggiornamento della fattibilità geologica nella piana allagabile del fiume Lambro.

La modellazione idraulica bidimensionale per  $T_r=200$  anni ha permesso di definire le condizioni di esondazione che si verificano nelle aree golenali e di confrontare i tiranti con le quote altimetriche.

Essa ha mostrato come il comune di Peschiera Borromeo sia interessato da allagamenti diffusi lungo tutto il corso del fiume sul territorio comunale.

In particolare, l'esondazione si sviluppa da monte verso valle interessando sia aree agricole sia aree residenziali/industriali tra cui:

- le aree appartenenti all'aeroporto di Linate, ubicate nella porzione settentrionale del territorio comunale;
- il quartiere residenziale ubicato a nord del magazzino di Poste Italiane;
- la porzione nordoccidentale del magazzino di Poste Italiane;
- l'area industriale compresa tra via Milano e via Di Vittorio;
- il quartiere residenziale, a est dell'area industriale sopraccitata, compreso tra le vie Togliatti, Bixio e Primo Maggio;
- il Centro Commerciale "Galleria Borromea" nella porzione meridionale ed occidentale;
- il depuratore.

Il territorio comunale interessato dall'esondazione, è stato successivamente suddiviso in classi di pericolosità, definite incrociando i valori di tirante idrico e di velocità



risultanti dalla simulazione idraulica. Sono state definite, inoltre, differenti classi di rischio, determinate partendo dalle classi di pericolosità e dall'uso del suolo (DUSAF 2005). Tali aree sono state perimetrate in apposite cartografie allegare allo studio.

### **3.3. RETICOLO IDROGRAFICO ARTIFICIALE E NATURALIFORME**

L'osservazione diretta, l'analisi e l'incrocio dei dati a disposizione ha permesso di individuare il reticolo idrografico artificiale del territorio di Peschiera Borromeo che risulta costituito dai seguenti elementi:

- **Rogge, cavi e canali ad uso irriguo** classificati in secondari, terziari, adacquatori o IV ordine in base alle caratteristiche dimensionali ed idrauliche;
- **Fontanili.**

Nella Tavola 2 è stato riportato il tracciato e la relativa denominazione di tutti i corsi d'acqua insistenti nel territorio di Peschiera Borromeo, come elencati nella seguente tabella.

	<b>Num.</b>	<b>Denominazione corrente</b>
	MI014	F.Lambro
	2	Roggia Cornice
	3	Roggia Cavetto
	4	Roggia Gibellina
	5	Roggia Viscontina III
	6	Roggia Boschina
	7	Roggia Piora
	8	Cavo Lirone
	9	Scaricatore Idroscalo
	10	Cavo Marocco di Robbiano
	11	Roggia Vitaliana
	12	Cavo Borromeo
	13	Roggia Remortina
	14	Cavetto Marocco
	15	Roggia Biassone
	16	Roggia Sellera
	17	Cavo Marocco di Bustighera
	18	Roggia Cavetto Boschina
	19	Roggia Renata
	20	Scarico Lago Malaspina
	21	Roggia Nuova
	22	Roggia Bagarotta
	23	Fontanile Monasterolo
	24	Fontanile Patella
	25	Fontanile Viscontina
	26	Fontanile Responsabile
	27	Fontanile Marocco
	28	Fontanile Trebbianella
	29	Fontanile del Bosco
	30	Fontanile Ponti
	31	Fontanile di Mezzate
	32	Fontanile Nuovo della Bettola
	33	Fontanile Gambarone
	34	Fontanile Borsani
	35	Fontanile di Mirazzano
	36	Fontanile di Robbiano
	37	Fontanile Lomazzi
	38	Fontanile Galbera
	39	Fontanile Mirabella
	40	Fontanile Vismara
	41	Fontanile Fiorano
	42	Fontanile Testone
	43	Fontanile Ceriano
	44	Fontanile Gambarino
	45	Fontanile Fughetta
	46	Fontanile di Peschiera
	47	Fontanile Fontana Alta
	48	Fontanile Fontana Bacca

Ciascun percorso è identificato da numero progressivo, denominazione e colorazione.

La tipologia del tratto visibile in carta fa riferimento allo stato del corso d'acqua:

- tratto continuo spesso per i corsi d'acqua attivi;
- tratteggio per i corsi d'acqua intubati;
- tre punti un tratto per i corsi d'acqua inattivi, dismessi, abbandonati;
- tratto continuo sottile per i corsi d'acqua di IV ordine (adacquatrici).

	Corsi d'acqua attivi
	Tratti intubati
	Tratti dismessi/abbandonati
	Tratti di IV ordine

Data la complessità del sistema idrografico determinata talvolta dalla mancata individuazione delle interconnessioni esistenti tra i vari canali, si rende necessaria la verifica dei singoli percorsi tramite confronto tra gli Enti competenti (Provincia, Comune, Consorzi privati), anche allo scopo di definire correttamente l'estensione delle fasce di rispetto e delle attività di gestione e manutenzione dei canali stessi.

### **3.4. ROGGE, CAVI E CANALI**

#### **3.4.1. Classificazione dei canali**

I rilievi diretti sul terreno hanno permesso di classificare le rogge, i cavi e i canali in base alle caratteristiche geometriche (larghezza dell'alveo) ed idrauliche (portata), come di seguito descritto:

#### **Canali derivatori – II ordine**

I canali di secondo ordine costituiscono i canali di larghezza maggiore (2.5 – 3 m) che si dipartono direttamente o indirettamente dal canale adduttore principale (fiume Lambro, Naviglio Martesana) ed hanno recapito in canali terziari; l'andamento è generalmente rettilineo e sono presenti tratti intubati in corrispondenza delle zone urbanizzate. I corsi d'acqua secondari si caratterizzano per la presenza costante di acqua con portate variabili, anche se generalmente di circa 200-300 l/s, in funzione dell'utilizzo e delle utenze asservite.

#### **Canali diramatori – III ordine**

Costituiscono i canali maggiormente distribuiti entro il territorio comunale, con alveo di ampiezza di circa 1.5-2 m in terreno naturale. L'andamento è quasi sempre rettilineo e talora sono bordati da filari di ripa (piantate). I canali di terzo ordine recapitano in canali adacquatori o in taluni casi in teste/aste di fontanile. Le portate di tali canali sono generalmente dell'ordine di 10-50 l/s. Sono comunque soggetti ad asciutte settimanali.

### Canali adacquatori – IV ordine

Rappresentano i canali aventi sviluppo e larghezza minori (inferiori al metro) con funzione di adduttore diretto di acque ai campi. La loro attività è connessa all'irrigazione delle colture.

La manutenzione dei canali terziari e di IV ordine è demandata alle singole utenze.


----

In associazione a tale classificazione, è stato possibile riconoscere alcuni tracciati con funzione di **colatori e scoli** (canali di raccolta delle acque superficiali).


### 3.5. FONTANILI

Il territorio di Peschiera Borromeo è caratterizzato dalla presenza di numerosi elementi idrografici artificiali "naturalizzati", chiamati fontanili.

Per **fontanile** si intende uno scavo artificiale del suolo eseguito con l'intento di captare e contenere in un sistema di canali irrigui artificiali le acque di falda, poste in passato a pochi metri di profondità nel sottosuolo. I fontanili sono costituiti da una testa, di forma circolare e di varie dimensioni, con sponde da poco a mediamente acclivi (40°-50°), dalla quale l'acqua che vi risale viene convogliata in un canale principale detto asta, inizialmente della stessa dimensione e profondità della testa, poi via via sempre meno profondo, fino a raggiungere il piano campagna dove si dirama in varie rogge, cavi o canaletti (Figura 3.6 e Figura 3.7).



*Figura 3.6 - pianta di un fontanile*



*Figura 3.7 - sezione di un fontanile*

Sul fondo permeabile della testa emergono acque, in corrispondenza delle quali storicamente sono stati infissi tubi in cemento o in ferro "Bocche o Occhi di fontanile" fino ad una profondità compresa tra i 4-12 m a seconda delle condizioni idrogeologiche locali, per sfruttare il fenomeno della salienza ed aumentare l'afflusso di acque e di conseguenza la portata del fontanile.

L'asta, invece, è la parte del fontanile che si diparte dalla testa e che ha la funzione di incanalare e favorire il deflusso delle acque provenienti da monte.

Di fatto costituisce un canale imbutiforme con sponde da mediamente a molto acclivi (>50°) che permette di convogliare le acque della testa verso il sistema di rogge e canali minori (es. marcite), utilizzati per l'irrigazione dei terreni di coltura.

L'interesse dei fontanili è dato non solamente dalla presenza di notevoli quantità d'acqua sorgiva, disponibile per l'irrigazione, ma anche dal fatto che durante tutto l'anno l'acqua mantiene grosso modo la stessa temperatura oscillando tra i 10-14°C con escursioni termiche annuali che superano raramente i 4°C.

La temperatura delle acque di fontanile ha infatti importanza preminente nell'irrigazione. Le acque eccessivamente fredde possono causare danni alle colture, in special modo ai seminati.

L'acqua dei fontanili comunque non si limita ad essere usata solamente per questo tipo di coltura, ma in generale presenta caratteristiche chimico-fisiche ottimali per le irrigazioni in genere.

In riferimento allo stato di attività, la maggior parte delle teste di fontanile osservate sul territorio si presentano asciutte e/o abbandonate, ad eccezione del Fontanile Marocco con testa naturalmente attiva. In minor misura è stata rilevata la presenza di acqua nella testa con portata ridotta, non sufficiente ad alimentare utenze irrigue per

cattiva manutenzione. Le aste dei fontanili inattivi sono spesso riutilizzate come canali di irrigazione alimentate dal Naviglio Martesana e/o come recapito di acque di scolo.

### 3.6. FONTI DI ALIMENTAZIONE DEL RETICOLO IDROGRAFICO

I tracciati attivi così individuati (**Tav. 2**), ai fini di una corretta comprensione dell'intero sistema idrografico di Peschiera Borromeo, sono stati raggruppati, in base alle fonti di alimentazione, nelle seguenti 4 categorie:

- Acqua derivata dal fiume Lambro: si tratta delle derivazioni in sinistra idrografica del fiume, utilizzate alla presa a scopo idroelettrico (piccole derivazioni concesse in capo alla Roggia Gibellina e Roggia Piora) e a scopo irriguo (Roggia Cornice, Roggia Viscontina III, Roggia Cavetto, Roggia Gibellina, Roggia Piora);
- Acqua gestita dalla Città Metropolitana di Milano - Settore Idroscalo (Scaricatore Idroscalo e Fontanile Monasterolo). A questa categoria appartiene anche il Cavo Lirene alimentato dal Canale Adduttore B in comune di Segrate e alimentato anche da acque di colatura dell'area aeroportuale;
- Acqua derivata dal Naviglio Martesana; si tratta di numerose rogge derivate direttamente e indirettamente dal Naviglio Martesana, tra cui le principali sono il Cavo Marocco di Robbiano, il Cavo Borromeo, la Roggia Renata e la Roggia Nuova;
- Fontanili attivi e/o riattivabili mediante interventi di manutenzione (Fontanile Marocco, Fontanile Ponti, Fontanile Trebbianella, Fontanile Nuovo della Bettola, Fontanile Gambarone, Fontanile di Mirazzano, Fontanile Lomazzi, Fontanile Galbera, Fontanile Mirabella, Fontanile Vismara, Fontanile Fiorano, Fontanile Cariano, Fontanile Gambarino, Fontanile di Peschiera, Fontanile di Robbiano).

### 3.7. ELENCO DEI CORSI D'ACQUA DEL TERRITORIO COMUNALE

Nelle seguenti tabelle vengono elencati i corsi d'acqua presenti nel territorio di Peschiera Borromeo.

Per una migliore definizione del reticolo idrico sono state riportate alcune note relative alle diverse denominazioni dei corpi idrici sulle cartografie consultate, alla classificazione, allo stato di attività, all'inizio della derivazione, al recapito, alle caratteristiche idrauliche, all'Autorità Idraulica, nonché alla titolarità di concessione.

La diversa colorazione dei campi indica visivamente la fonte di alimentazione del reticolo idrografico (**Tav. 2**).

	Acqua derivata dal fiume Lambro
--	---------------------------------

	Acqua derivata dall'Idroscalo
--	-------------------------------

	Acqua derivata dal Naviglio Martesana
--	------------------------------------------

	Fontanili, acque sorgive
--	--------------------------

	Tracciati dismessi/abbandonati
--	--------------------------------

Tabella 3.1: Elenco dei corsi d'acqua, delle rogge, dei cavi e dei canali nel territorio di Peschiera Borromeo

Num.	Denominazione corrente	Denominazione catastale	Denominazione IGM	Tipologie/Classificazione	Stato attività	Autorità Idraulica	Denominazione e riferimenti Consorzio/Utenti	Titolarietà di concessione	Origine/Inizio derivazione	Recapito/termine derivazione	Caratteristiche
MI014	Fiume Lambro	Fiume Lambro	F. Lambro	Reticolo principale	attivo	AIPO/Regione Lombardia			Pian del Rancio	Fiume Po	Andamento rettilineo- sinuoso fino alla Paultese, meandriforme a S
2	Roggia Cornice	Roggia Cornice	Roggia Cornice	II ordine, IV ordine	attivo	Comune (Reticolo Minore)			Alimentata dalla Roggia Acquabella, a sua volta alimentata dalla Roggia Molina costituente derivazione dal F. Lambro	F. Lambro	Preso sul Lambro abbandonata, alimentata da acque meteoriche dello scalo intermodale di Segrate. Presenta tratto intubato. A valle tratto intubato Q>200 l/s
3	Roggia Cavetto			II ordine	attivo	Soc. Agricola LOVATI F.Ili S.S. Cascina Vaianello 5 - 20060 Mediglia		SI	Preso sul Lambro dismessa	Roggia Cornice	Q media 320 l/s
4	Roggia Gibellina			II, III ordine	attivo	Istituto Martinitt e Stelline Pio Albergo Trivulzio Via Marostica 8 20146 Milano	Sig. Lovati	SI	F. Lambro	F. Lambro	Q media 160 l/s
5	Roggia Viscontina III	Roggia Viscontina		II, III ordine	attivo	Privato	Sig. Lovati	SI	Roggia Cornice e Roggia Gibellina	In territorio di Mediglia	Presenta tratti intubati e dismessi. Il tratto adiacente al depuratore occupa l'alveo del Fontanile Viscontina
6	Roggia Boschina	Roggia Boschina		III, IV ordine	dismessa/abbandonata, attivo solo il tratto terminale alimentato dallo scarico del depuratore	Privato			Roggia Gibellina	F. Lambro	Presenta tratti dismessi/abbandonati (colature). Il tratto in corrispondenza del depuratore rappresenta il recapito delle acque di scarico del depuratore stesso.
7	Roggia Piora o Piola	Roggia Cascina Brusada		II ordine	attivo	Consorzio Roggia Piola Via John Lennon, 4 20077 Melegnano		SI	F. Lambro	in territorio di Mediglia	Q media 700 l/s e massima 770 l/s
8	Cavo Lirone	Roggia Lirone	Roggia Lirone	III, IV ordine	attivo	Comune (Reticolo Minore)	Parapini		Deriva dal Canale Adduttore B sulla base di un antico diritto sancito nel 1939 tra la allora Provincia di Milano e i proprietari di alcuni fondi irrigui danneggiati dalla costruzione dell'Idroscalo; ha origine in corrispondenza di manufatto partitore presente a valle dell'attraversamento della S.P. Rivoltana all'altezza dell'ingresso all'aeroporto di Linate	Roggia Viscontina III	Riceve acque di colatura con portata superiore a quella irrigua. Presenta tratti abbandonati e intubati

Num.	Denominazione corrente	Denominazione catastale	Denominazione IGM	Tipologie/Classificazione	Stato attività	Autorità Idraulica	Denominazione e riferimenti Consorzio/Utenti	Titolarità di concessione	Origine/Inizio derivazione	Recapito/termine derivazione	Caratteristiche
9	Scaricatore Idroscalo			II ordine, IV ordine	attivo	Utenza Naviglio Martesana	Città Metropolitana di Milano	SI	Idroscalo	F. Lambro	Presenta tratti intubati
10	Cavo Marocco di Robbiano	Cavo Lirone, Fontanile Lirone		II ordine, IV ordine, scolina	Attivo	Utenza Naviglio Martesana	Vigo Alberto	SI	Canale Adduttore A (derivazione Naviglio Martesana)	Roggia Molina, Cavo Marocco di Bustighera, Fontanile Responsabile, Roggia Biassone	Q = 1500 - 200 l/s in estate; Q = 750 l/s in inverno. A Longhignana è presente un partitore tra Cavo Marocco di Robbiano (900 l/s) e Cavo Borromeo (600 l/s). Presenta tratti intubati in corrispondenza degli edificati
11	Roggia Vitaliana	Roggia Vitaliana, Fontanile Tesoro, Fontanile Patella, Fontanile Nuova Testa		II, III, IV ordine	attivo	Utenza a se stante da Naviglio Martesana	Chiappa, Pirovano, Guzzelloni	SI	Cavo Marocco di Robbiano vettore di 300 l/s per conto della Roggia Vitaliana	in territorio di Mediglia	Presenta tratti intubati (edificato) e tratti inattivi distali. Q=20-40 l/s (a valle zona industriale Peschiera), Q=5-10 l/s ( a sud di Bettola)
12	Cavo Borromeo			I, II, III, IV ordine	attivo	Utenza Naviglio Martesana	Vigo Alberto Sig. Lovati	SI	Cavo Marocco di Robbiano tramite partitore		Utilizza in parte l'asta del F. Responsabile e Fontanile Gambarone. Q = 600 l/s
13	Roggia Remortina	Fontanile Borromeo		III, IV ordine	attivo	Utenza Naviglio Martesana		SI	Alimentata dalla Roggia Renata	Recapito diretto ai campi	
14	Cavetto Marocco	Cavetto Marocco		III, IV ordine, scolo, colatore	inattivo	In passato era alimentato dal Cavo Marocco di Robbiano come utenza locale			In territorio di Segrate	Fontanile Trebbianella, Roggia Nuova	Presenta tratto intubato
15	Roggia Biassone	Fontanile Biassano	Roggia Biassone	III, IV ordine	attivo	Utenza Naviglio Martesana		SI	Cavo Marocco di Robbiano		Termina nel F. Del Bosco
16	Roggia Sellera			III ordine		Utenza Naviglio Martesana		SI	Cavo Borromeo	in territorio di Mediglia	Presenta tratto intubato in corrispondenza dell'urbanizzato
17	Cavo Marocco di Bustighera	Cavo Marocco		III ordine	inattivo	Utenza Naviglio Martesana		SI		Roggia Viscontina III	Percorso intubato
18	Roggia Cavetto Boschina	Roggia Cavetto		IV ordine		Utenza Naviglio Martesana		SI	Cavo Marocco di Robbiano		Percorso intubato
19	Roggia Renata	Roggia Renata Ramo del Naviglio Martesana		II, III, IV ordine	attivo	Utenza Naviglio Martesana	Presidente: Lovarelli C.na Titta Peschiera Borromeo	SI	Naviglio Martesana	Roggia Nuova, Fontanile Galbera, Fontanile Gambarino	Presenta tratti intubati. Tratto a nord: acqua pulita. Q=200 l/s (tratto II ordine), Q=3-5 l/s (tratto a valle del F. Mirazzano)
20	Scarico Lago Malaspina				inattivo						Percorso intubato
21	Roggia Nuova	Roggia Nuova		II, III, IV ordine	attivo	Utenza Naviglio Martesana		SI	dalla confluenza del Cavetto Marocco e della Roggia Renata, alimentata da well point	Fontanile Mirabella, Testone Pestazza, Ceriano e Gambarino	Q= 200-300 l/s in irrigazione
22	Roggia Bagarotta	Ramo del Fontanile Gallolo, Cavo Zerbellone		III ordine	attivo	Comune (Reticolo Minore)			Si origina come colatore a valle della cava	in territorio di Mediglia	Riceve acque risorgive e della Roggia Bagarotta

Tabella 3.2: Elenco dei fontanili nel territorio di Peschiera Borromeo

Num.	Denominazione corrente	Denominazione catastale	Denominazione IGM	Stato attività e caratteristiche testa	Origine/Inizio derivazione	Caratteristiche asta/tipologia	Recapito finale	Autorità Idraulica: denominazione e riferimenti Consorzio/Utenti	Titolarietà di concessione	Denominazione e riferimenti Consorzio/Utenti
23	Fontanile Monasterolo	Fontanile Monastero		Testa alimentata da Scaricatore Idroscalo	Deriva dallo Scaricatore Idroscalo sulla base di un antico diritto sancito nel 1939 tra la allora Provincia di Milano e i proprietari di alcuni fondi irrigui danneggiati dalla costruzione dell'Idroscalo	Q=20-30 l/s	Cavo Marocco di Robbiano	Privato		Chiappa Antonio
24	Fontanile Patella	Fontanile Patella		Testa inesistente		Asta pulita ma inattiva; presenta tratto intubato				
25	Fontanile Viscontina			Testa inesistente		Prima parte non riconoscibile (intubata), asta asciutta a partire dall'incrocio con la Roggia Viscontina III	Roggia Viscontina III			
26	Fontanile Responsabile	Cavo Responsabile	Cavo Responsabile	testa inattiva, alimentata dal Cavo Borromeo	Cavo Borromeo	Asta asciutta	Roggia Sellera	Utenza Naviglio Martesana	SI	
27	Fontanile Marocco	Fontanile Marocco		Testa attiva	Testa ubicata a est di Via Luigi Galvani, a monte s.p. 15b	Asta attiva, acqua limpida	Cavo Marocco di Robbiano	Comune (Reticolo Minore)		
28	Fontanile Trebbianella	Fontanile Tribianello		Testa asciutta	A sud di Via Trieste	Asta alimentata da scarico Q=50 l/s. Presenza di risorgive	Fontanile di Mezzate	Comune (Reticolo Minore)		
29	Fontanile del Bosco	Fontanile Boschetto Ramo Gambarone detto Bettola		Testa attiva non alimentante l'asta, a sua volta alimentata da Fontanile Responsabile	Fontanile Responsabile	I, II, III ordine. Alimentata dal Cavo Borromeo. Q=1,5-2 mc/s tratto iniziale. Presenza di risorgive. Alcuni tratti sono in attivi	Fontanile Gambarone	Utenza Naviglio Martesana	SI	
30	Fontanile Ponti			Testa inattiva	A monte di Strada Vicinale Biassano	Presenta tratto intubato in corrispondenza dell'abitato di Bettola. Tratto distale abbandonato	recapita in tratto intubato	Comune (Reticolo Minore)		
31	Fontanile di Mezzate	Fontanile di Mezzate		Testa inesistente		Asta asciutta con vegetazione	Roggia Biassone			
32	Fontanile Nuovo della Bettola	Fontanile testa Nuova detta Bettola		Testa attiva	A monte di Strada Vicinale di Mezzate	Q=3-5 l/s in corrispondenza intersezione con strada vicinale di Mezzate	Fontanile Gambarone	Comune (Reticolo Minore)		
33	Fontanile Gambarone	Fontanile Gambarone	Roggia Gambarone	Testa attiva	Tra Via Lombardia e Via Toscana	Acqua fluente Q=20-30 l/s	Confluisce nel Cavo Borromeo	Comune (Reticolo Minore), Sig. Lovati 336 8189953 per il tratto distale		
34	Fontanile Borsani	Fontanile Bozzani		Testa abbandonata	A sud di Via Toscana	Asta abbandonata. Quart'ordini distali alimentati da F.le Fiorano e F.le Gambarone	Fontanile Fiorano			
35	Fontanile di Mirazzano	Roggia Pobbiana, Fontanile Careggia		Testa attiva	presso i campi da Golf sulla SP 160	Q=3-5 l/s asta a S azienda agricola Via Sforza	Fontanile Gambarone	Comune (Reticolo Minore)		
36	Fontanile di Robbiano			Testa attiva	Sul confine con Mediglia		In territorio di Mediglia	Comune (Reticolo Minore)		

Num.	Denominazione corrente	Denominazione catastale	Denominazione IGM	Stato attività e caratteristiche testa	Origine/Inizio derivazione	Caratteristiche asta/tipologia	Recapito finale	Autorità Idraulica: denominazione e riferimenti Consorzio/Utenti	Titolarità di concessione	Denominazione e riferimenti Consorzio/Utenti
37	Fontanile Lomazzi	Cavo Lomazzi		Testa asciutta	Verso il confine N di Peschiera	Fontanile asciutto con asta pulita alimentata da Roggia Renata. Q= 1-2 l/s	Fontanile Mirabella (asciutto)	Comune (Reticolo Minore)		
38	Fontanile Galbera			Testa inesistente, asta alimentata da acque di scolo stradali presso loc. San Bovio	Roggia Nuova	Asta asciutta fino all'altezza del F.le Testone, successivamente asta attiva per alimentazione da Roggia Nuova a sua volta alimentata da Roggia Renata, utilizzata come adacquatrice per irrigare i campo ad est di cascina presso strada della Pestazza. Q=5-10 l/s, 20-30 l/s	Fontanile Fughetta	Comune (Reticolo Minore)		
39	Fontanile Mirabella	Roggia Mirabella		Testa inesistente		Asta asciutta. Confluisce in F.le Galbera a monte della zona impianti della cava. Tratto inesistente in corrispondenza della zona impianti cava.	Roggia Renata	Comune (Reticolo Minore)		
40	Fontanile Vismara			Testa inesistente		Asta inattiva, III ordine	Fontanile Mirabella (asciutto)	Comune (Reticolo Minore)		
41	Fontanile Fiorano	Fontanile Testino di Fiorano, Fontanile Cavalla		Due teste. Testa inattiva a valle di Via Veneto, testa attiva all'altezza di C.na Fiorano	a valle di Via Veneto, all'altezza di C.na Fiorano	Asta asciutta nella prima parte, asta attiva a valle di C.na Fiorano (Q=0,3-0,4 l/s), alcuni tratti con funzione di colatori	Roggia Renata	Comune (Reticolo Minore)		
42	Fontanile Testone	Fontanile Testone Pestazza		Testa attiva (5-10 l/s)	A valle di Strada della Pestazza	Asta alimentata dalla Roggia Nuova a sud della C.na presso Strada Pestazza (>100 l/s)	Fontanile Fughetta	Comune (Reticolo Minore)		
43	Fontanile Ceriano	Fontanile Ceriano		Testa attiva	sui campi a W di Borgo del Castello	Testa in corrispondenza di area umida con canneto. Lungo asta no flusso. A valle del Castello Borromeo riceve acque dalla Roggia Nuova	Fontanile Gambarino, Roggia Bagarotta	Comune (Reticolo Minore)		
44	Fontanile Gambarino	Roggia Nuova		Testa asciutta	a sud cimitero Via 2 Giugno. Alimentata da F. Ceriano e Roggia Nuova	L'asta si presenta come uno scolo di acque provenienti da campi irrigati dalla Roggia Renata e dalla Roggia Nuova, III ordine	Roggia Bagarotta	Comune (Reticolo Minore)		
45	Fontanile Fughetta	Fontanile Fughetto		Testa inesistente	Roggia Nuova (Roggia Renata), Fontanile Galbera	Asta alimentato da Roggia Nuova e Fontanile Galbera. II, III, IV ordine, tratti con funzione di colatore	Fontanile Ceriano	Utenza Naviglio Martesana	SI	
46	Fontanile di Peschiera	Testone di Vaianello		Testa attiva	A sud della cava loc. C.na Fornace	Q=10-15 l/s	Roggia Bagarotta	Comune (Reticolo Minore)		
47	Fontanile Fontana Alta	Roggia Bagarotta, Fontanile Canova		Testa inattiva priva di funzionalità idraulica	A monte cava C.na Fornace		In territorio di Mediglia			
48	Fontanile Fontana Bassa	Roggia Bagarotta, Fontanile Canova		Testa inattiva, alimentata da acqua della cava	A est cava C.na Fornace		In territorio di Mediglia	Comune (Reticolo Minore)		

## 4. CLASSIFICAZIONE DEL RETICOLO IDROGRAFICO

### 4.1. RETICOLO IDROGRAFICO PRINCIPALE

Il territorio di Peschiera Borromeo è interessato dal reticolo idrografico principale costituito dal **Fiume Lambro**, come evidenziato dall'Allegato A alla d.g.r. 18 dicembre 2017 n. X/7581 "Individuazione del reticolo idrico principale".

Tabella 4.1: estratto dell'Allegato A alla d.g.r. X/7581/2017 "Individuazione del reticolo idrico principale"

Num. Progr.	Denominazione	Comuni attraversati	Foce o sbocco	Tratto classificato come principale	Elenco AA.PP:
MI014	Fiume Lambro o Lambro Settentrionale	CERRO AL LAMBRO, COLOGNO MONZESE, COLTURANO, MEDIGLIA, MELEGNANO, MILANO, <b>PESCHIERA BORROMEO</b> , SAN COLOMBANO AL LAMBRO, SAN DONATO MILANESE, SAN GIULIANO MILANESE, SAN ZENONE AL LAMBRO, SESTO SAN GIOVANNI, VIZZOLO PREDABISSI	Po	Tutto il corso	23

Dal confronto con l'Allegato B alla d.g.r. X/7581/2017 "Individuazione del reticolo idrico di competenza dell'Agenzia Interregionale del Fiume Po", l'Autorità Idraulica deputata allo svolgimento delle funzioni di polizia idraulica sul fiume Lambro è l'Agenzia Interregionale per il Fiume Po (AIPO). Su tale corso d'acqua AIPO assume il ruolo di Autorità Idraulica ai sensi del R.D. 523/1904 per le sole attività di polizia idraulica di accertamento e contestazione delle violazioni previste in materia, rilascio di nulla osta idraulici relativi ad opere nella fascia di rispetto e pareri di compatibilità idraulica per interventi in aree demaniali; per le attività di Polizia Idraulica relative al rilascio di concessioni riferite all'utilizzo e all'occupazione dei beni demaniali l'Autorità Idraulica di riferimento è rappresentata da Regione Lombardia.

Tabella 4.2: estratto dell'Allegato B alla D.G.R. X/7581/2017 "Individuazione del reticolo di competenza dell'Agenzia Interregionale del Fiume Po"

Denominazione	Tratto di competenza	Reticolo di appartenenza
Fiume Lambro o Lambro Settentrionale	Dall'incile del Lago di Pusiano in comune di Merone - CO, alla confluenza nel Fiume Po	ALLEGATO A - MI014

## 4.2. RETICOLO PRIVATO

Il reticolo privato è costituito da canali artificiali nei quali le acque (pubbliche) vi sono artificialmente ed appositamente immesse in base a singoli atti di concessione ai sensi del T.U. 1775/1933.

### 4.2.1. Utenze Naviglio Martesana

In Peschiera Borromeo insiste una roggia derivata direttamente dal Naviglio Martesana (corso d'acqua appartenente al demanio idrico fluviale la cui gestione è stata trasferita con d.g.r. 9 marzo 2011 n. 1419 al Consorzio di Bonifica Est Ticino–Villoresi), denominata Roggia Renata.

Tale roggia rappresenta utenza del Naviglio Martesana con titolarità di concessione riconducibile al Consorzio Est Ticino–Villoresi.

Al sistema irriguo di derivazione dalla Martesana appartengono anche altre rogge, cavi canali e alcune aste di fontanili derivanti e/o alimentati dalla roggia sopradetta:

- Scaricatore Idroscalo;
- Cavo Marocco di Robbiano (alimentato dal Canale Adduttore A costituente derivazione diretta dal Naviglio Martesana);
- Roggia Vitaliana (alimentata dal Cavo Marocco di Robbiano);
- Cavo Borromeo (alimentato dal Cavo Marocco di Robbiano tramite partitore);
- Roggia Remortina (alimentata dalla Roggia Renata);
- Roggia Biassone (alimentata dal Cavo Marocco di Robbiano);
- Roggia Sellera (alimentata dal cavo Borromeo);
- Roggia Cavetto Boschina (alimentata dal Cavo Marocco di Robbiano);
- Roggia Nuova (dalla confluenza del Cavetto Marocco e della Roggia Renata);
- Fontanile Monasterolo (deriva dallo Scaricatore Idroscalo sulla base di un antico diritto sancito nel 1939 tra la allora Provincia di Milano e i proprietari di alcuni fondi irrigui danneggiati dalla costruzione dell'Idroscalo);
- Fontanile del Bosco (alimentato dal Fontanile Responsabile);
- Fontanile Testone (tratto distale alimentato dalla Roggia Nuova);
- Fontanile Fughetta (alimentato dalla Roggia Nuova).

Il Cavo Lirene deriva dal Canale Adduttore B (Segrate) sulla base di un antico diritto sancito nel 1939 tra la Provincia di Milano di allora e i proprietari di alcuni fondi irrigui danneggiati dalla costruzione dell'Idroscalo. In base all'origine della derivazione, il Cavo Lirene appartiene al sistema irriguo della Martesana, ma essendo recapito di acque di colatura con portata superiore a quella irrigua è stato classificato come reticolo minore.

Per effetto della Sentenza n. 91/2004 (punto 4<sup>1</sup>) le utenze del Naviglio Martesana, qualora riconosciute come oggetto di scorrimento di acque pubbliche, si configurano come **canali privati** e pertanto non assoggettati al R.D. 368/1904.

---

<sup>1</sup> Il punto 4 della sentenza cita che "...la demanialità delle acque solennemente sancita dall'art. 1 della legge n. 36 del 1994, non implica anche acquisizione al demanio di manufatti, opere o terreni necessari per la captazione o l'utilizzo delle acque divenute pubbliche. Al contrario restano di titolarità dei privati concessionari e non hanno natura demaniale (fintanto che non

#### **4.2.2. Derivazioni dal fiume Lambro**

Le rogge che derivano direttamente dal fiume Lambro con percorsi entro il territorio di Peschiera Borromeo e dotate di regolare concessione ai sensi del T.U. 1775/1933 (fonte dati: Città Metropolitana di Milano -Settore Risorse Idriche e attività estrattive), sono le seguenti:

- Roggia Gibellina (piccola derivazione ad uso irriguo - portata media 160 l/s);
- Roggia Piora (piccola derivazione ad uso irriguo - portata media 700 l/s e massima 770 l/s);
- Roggia Cavetto (piccola derivazione ad uso irriguo - portata media 320 l/s).

Le rogge indirettamente alimentate dal fiume Lambro sono le seguenti:

- Roggia Cornice che si origina dalla confluenza tra Roggia Acquabella e Cavo Lirene presenti nel territorio del comune di Milano. La roggia Acquabella è a sua volta alimentata dalla Roggia Molina costituente una derivazione dal fiume Lambro (in Milano) dotata di concessione<sup>2</sup>. La Roggia Cornice è stata considerata appartenente al reticolo idrografico minore in quanto, pur potendo ricevere acque dalla Roggia Molina derivante dal fiume Lambro, drena acque meteoriche da estese superfici (Parco Forlanini) e da numerosi corsi d'acqua superficiali che terminano in essa a monte dell'aeroporto di Linate.
- Roggia Viscontina III derivante dalla Roggia Gibellina.

----

Si evidenzia, inoltre, che il tratto terminale della Roggia Boschina in corrispondenza del depuratore costituisce un canale alimentato dalle acque di scarico del depuratore stesso e pertanto non è stato classificato come reticolo minore.

#### **4.3. RETICOLO IDROGRAFICO MINORE**

Il reticolo idrografico minore, sul quale è stata istituita la fascia di rispetto, comprende i seguenti canali e fontanili:

*Tabella 4.3 - corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrografico minore*

<b>ROGGE, CAVI, CANALI</b>	
<b>Num</b>	<b>Denominazione</b>
2	Roggia Cornice
8	Cavo Lirene
22	Roggia Bagarotta

*passino in mano pubblica a norma dell'art. 28 del T.U. 1775/93) il complesso delle opere strumentali alla derivazione e al suo esercizio...*

<sup>2</sup> Fonte Dati: Città Metropolitana di Milano - Sistema Informativo Ambientale - mappa del reticolo

<b>FONTANILI</b>	
<b>Num</b>	<b>Denominazione</b>
27	Fontanile Marocco
28	Fontanile Trebbianella
30	Fontanile Ponti
32	Fontanile Nuovo della Bettola
33	Fontanile Gambarone
35	Fontanile di Mirazzano
36	Fontanile di Robbiano
37	Fontanile Lomazzi
38	Fontanile Galbera
39	Fontanile Mirabella
40	Fontanile Vismara
41	Fontanile Fiorano
42	Fontanile Testone
43	Fontanile Ceriano
44	Fontanile Gambarino
46	Fontanile di Peschiera
48	Fontanile Fontana Bassa

L'attività di Polizia Idraulica sui corsi d'acqua appartenenti al Reticolo Idrografico Minore è di competenza Comunale.

## 5. INDIVIDUAZIONE DELLE FASCE DI RISPETTO

### 5.1. CRITERI NORMATIVI

Nel Documento di Polizia idraulica, oltre alla ricognizione del reticolo idrografico minore, l'Amministrazione Comunale deve individuare le fasce di rispetto (siano essi appartenenti al reticolo idrico principale che al minore), nonché definire le attività vietate o soggette a concessione o nulla-osta idraulico.

La d.g.r. n. X/7581/2017, al punto 5.1 dell'Allegato D fornisce le indicazioni in merito all'individuazione delle fasce di rispetto fluviale.

Esse devono essere individuate tenendo conto:

- delle aree storicamente soggette ad esondazione;
- delle aree interessabili da fenomeni erosivi e di divagazione dell'alveo;
- della necessità di garantire una fascia di rispetto sufficiente a consentire l'accessibilità al corso d'acqua ai fini della sua manutenzione, fruizione e qualificazione ambientale.

Sulla base della giurisprudenza corrente, le distanze dai corsi d'acqua devono intendersi misurate dal piede arginale esterno o, in assenza di argini in rilevato, dalla sommità della sponda incisa.

Nel caso di sponde stabili, consolidate o protette, le distanze possono essere calcolate con riferimento alla linea individuata dalla piena ordinaria (N.d.A. del PAI).

L'elaborato tecnico di cui al Documento di Polizia Idraulica deve contenere anche le perimetrazioni conseguenti ad altre disposizioni normative, con particolare riguardo alle fasce fluviali, alle aree di esondazione contenute nel Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI) e alle aree allagabili del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA), nonché alle fasce di rispetto del reticolo di bonifica determinate dai Consorzi di Bonifica ai sensi del Regolamento Regionale n. 3/2010.

Il Documento di Polizia Idraulica, dopo la sua adozione, dovrà essere sottoposto a Regione Lombardia - Ufficio Territoriale Regionale (UTR), affinché possa esprimere parere tecnico vincolante.

Successivamente, ad avvenuta emissione del parere positivo da parte della Regione Lombardia, **il Comune procederà al recepimento del Documento di Polizia Idraulica nella strumentazione urbanistica con la procedura di variante, sulla base delle modalità stabilite dalla l.r. 12/2005 e s.m.i..**

### 5.2. FASCIA DI RISPETTO PER IL RETICOLO PRINCIPALE

#### Fiume Lambro

L'individuazione della fascia di rispetto per il Fiume Lambro, riportata in **Tav. 3**, ha tenuto in considerazione l'alveo naturale attivo nella sua attuale configurazione.

La fascia di rispetto è stata tracciata con criterio geometrico in riferimento al R.D. 523/1904 ed è da intendersi estesa fino ad una distanza di **10 m** rispetto alla sommità della sponda incisa che delimita l'alveo attivo ed è stata allargata nel tratto terminale del fiume a comprendere i meandri.

In Tav. 3 sono state riportate, inoltre, le fasce fluviali del PAI e le aree di allagamento del PGRA.

### 5.3. FASCIA DI RISPETTO PER IL RETICOLO MINORE

L'individuazione della fascia di rispetto per il reticolo minore ha tenuto principalmente in considerazione l'aspetto legato alla necessità di garantire azioni di manutenzione idraulica e salvaguardia ambientale rispetto alla componente del rischio di esondazione, che per i fontanili e le rogge/canali risulta poco rilevante.

Il criterio di identificazione della fascia è consistito nel tracciamento (**Tav. 3**) di un offset (sia per i tratti a cielo aperto che per quelli intubati) pari a:

- 10 m, rispetto al ciglio del canale o sommità della sponda incisa per le aste e le teste dei fontanili;
- 6 m, rispetto al ciglio del canale o sommità della sponda incisa per le rogge, i cavi e i canali classificati di II ordine;
- 5 m rispetto al ciglio del canale o sommità della sponda incisa per le rogge, i cavi e i canali classificati di III ordine.

La fascia di rispetto è soggetta alla normativa di polizia idraulica e tutti gli interventi che interferiscono con il corso d'acqua in area demaniale (attraversamenti, scarichi e opere), come specificato nella d.g.r. X/7581/2017 *"Aggiornamento della d.g.r. 23 ottobre 2015 - n. X/4229 e ss.mm.ii «Riordino dei reticoli idrici di Regione Lombardia e revisione dei canoni di polizia idraulica» e determinazione della percentuale di riduzione dei canoni di polizia idraulica (attuazione della legge regionale 15 marzo 2016, n. 4, art. 13, comma 4)"* e nella d.g.r. 24 ottobre 2018, n. XI/698 *"Aggiornamento della d.g.r. 18 dicembre 2017 n. X/7581 in merito ai canoni regionali di concessione di polizia idraulica per l'anno 2019 in applicazione dell'art. 6 della l.r. 29 giugno 2009 n. 10 (Allegato F) e alle linee guida di polizia idraulica (Allegato E)"*.

Si precisa che, in occasione del singolo intervento autorizzabile, dovrà essere verificato puntualmente l'effettivo stato dei luoghi per la determinazione, secondo i criteri successivamente descritti, della posizione corretta del limite della fascia di rispetto; l'esatto rilievo topografico, debitamente certificato da un tecnico abilitato, risulterà prevalente rispetto a quanto indicato graficamente nella tavola dell'individuazione del reticolo idrografico e delle relative fasce di rispetto (Tav. 3).

In caso di palese difformità tra verifica puntuale dello stato di fatto, posizione riportata nella cartografia allegata alla presente relazione e posizione riportata nella cartografia catastale, sarà necessaria una perizia di congruità asseverata con ricostruzione storica della posizione del corso d'acqua in esame.

## **6. NORMATIVA REGOLANTE LE FUNZIONI DI POLIZIA IDRAULICA**

Le attività di "polizia idraulica" riguardano il controllo degli interventi di gestione e trasformazione del demanio idrico e del suolo in fregio ai corpi idrici, allo scopo di salvaguardare le aree di espansione e di divagazione dei corsi d'acqua e mantenere l'accessibilità al corso stesso per la sua manutenzione, fruizione e riqualificazione ambientale.

Come riportato al punto 5 dell'Allegato D alla d.g.r. n. X/7581/2017, l'Amministrazione Comunale deve definire puntualmente le attività vietate o soggette a concessione o nulla-osta idraulico all'interno delle fasce di rispetto individuate nel Documento di Polizia Idraulica.

Il Comune deve, inoltre, esercitare le funzioni di polizia idraulica sul reticolo idrico minore in conformità a quanto previsto dagli allegati F "Canoni di Polizia Idraulica" ed E "Linee Guida di Polizia Idraulica", parti integranti della d.g.r. n. XI/698/2018.

Le norme fondamentali che regolano le attività di polizia idraulica per i corsi d'acqua sono le disposizioni date dalla "normativa sovraordinata", riportata integralmente in Allegato 1 al presente documento, ossia:

- d.g.r. 24 ottobre 2018 - n. XI/698 "Aggiornamento della d.g.r. 18 dicembre 2017 n. X/7581 in merito ai canoni regionali di concessione di polizia idraulica per l'anno 2019 in applicazione dell'art. 6 della l.r. 29 giugno 2009 n. 10 (Allegato F) e alle linee guida di polizia idraulica (Allegato E)";
- d.g.r. 18 dicembre 2017 - n. X/7581 "Aggiornamento della d.g.r. 23 ottobre 2015 n. X/4229 e ss.mm.ii «Riordino dei reticoli idrici di Regione Lombardia e revisione dei canoni di polizia idraulica» e determinazione della percentuale di riduzione dei canoni di polizia idraulica (attuazione della legge regionale 15 marzo 2016, n. 4, art. 13, comma 4)";
- R.D. n. 523 del 25/07/1904 - "Testo unico sulle opere idrauliche";
- l.r. n. 4 del 15 marzo 2016 "Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d'acqua";
- NTA del PAI - Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico, approvate con D.P.C.M. 24/05/2001;
- Piano di Tutela Acque (PTUA) approvato con d.g.r. 31 luglio 2017 n. 6990;
- D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- Regolamento Regionale 23 novembre 2017 n. 7 "Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica ed idrologica ai sensi dell'articolo 58 bis della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (legge per il governo del territorio)", così come modificato dal regolamento regionale 19 aprile 2019, n. 8;
- Norme del Codice Civile.

Un utile riferimento normativo è costituito inoltre dall'Allegato E "*Linee guida di Polizia Idraulica*" alla d.g.r. XI/698/2018 (riportato in allegato 4 al presente documento), il cui ambito di applicazione è il Demanio Idrico compreso nel territorio della Regione Lombardia.

Il "**Regolamento di Polizia Idraulica**" di seguito riportato è mirato alla definizione delle attività vietate e consentite in relazione alle problematiche specifiche del reticolo presente sul territorio comunale di Gaggiano. In esso sono contenuti tutti gli elementi che consentiranno di regolamentare le attività di polizia idraulica.

## **REGOLAMENTO DI POLIZIA IDRAULICA**

## **6.1. ARTICOLO 1 – NORME GENERALI**

Il presente regolamento è da considerarsi integrativo e non sostitutivo delle normative vigenti in materia di tutela ambientale e di gestione del territorio.

L'ottenimento dell'autorizzazione a soli fini idraulici o/e della concessione di occupazione di area demaniale deve essere anteriore all'inizio di ogni tipo di intervento e alla presentazione della richiesta di Permesso di Costruire o di altro atto autorizzativo di carattere urbanistico/edilizio.

Il nulla osta idraulico costituisce elemento necessario all'istruzione della pratica edilizia e non è sostitutiva della emissione del Permesso di Costruire e/o di altri atti che autorizzano lo svolgimento dell'attività edilizia.

L'eventuale giudizio di conformità urbanistica delle opere di cui si richiede all'Ente Competente l'autorizzazione e/o concessione ai sensi degli articoli 2 e 5 del presente regolamento, resta in capo al Servizio Tecnico Comunale competente all'emissione del Permesso di Costruire e/o degli altri atti di autorizzazione alla costruzione.

La modulistica da utilizzare nell'esercizio dell'attività di polizia idraulica è illustrata nell'Allegato G alla d.g.r. X/7581/2017 e riportata in allegato al presente documento.

## **6.2. ARTICOLO 2 – DEFINIZIONI**

### Demanio idrico

Ai sensi del 1° comma dell'art. 822 del Codice Civile, «appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico il lido del mare, la spiaggia, le rade e i porti; i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia ...».

Pertanto fanno parte del Demanio Idrico tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo (art. 144. comma 1, D.Lgs. n. 152/2006).

Per quanto attiene i corsi d'acqua, si considerano demaniali:

- quelli iscritti negli elenchi delle acque pubbliche;
- tutti i corsi d'acqua di origine naturale estesi verso monte fino alle sorgenti, anche se interessati da opere ed interventi di sistemazione idraulica realizzati dalla pubblica amministrazione o con finanziamenti pubblici.

Sono altresì considerati demaniali, ancorché artificiali:

- i canali di bonifica realizzati dallo Stato o con il concorso dello stesso ancorché non direttamente ma per il tramite dei Consorzi di Bonifica;
- i canali classificati come opere idrauliche dalla Pubblica Amministrazione o realizzati con finanziamenti pubblici;
- i canali destinati all'irrigazione ed alla navigazione in forza di una specifica disposizione normativa.

Restano esclusi dal demanio idrico i canali artificiali realizzati da privati, nei quali le acque (pubbliche) vi sono artificialmente ed appositamente immesse in base a specifici atti di concessione ai sensi del R.D. 1775/1933.

Restano, altresì, esclusi i canali appositamente costruiti per lo smaltimento di liquami e di acque reflue industriali e i collettori artificiali di acque meteoriche.

### Alveo di un corso d'acqua

Porzione della regione fluviale compresa tra le sponde incise naturali, costituite dal limite dell'erosione dei terreni operata dalla corrente idrica, ovvero fisse (artificiali), quali scogliere e muri d'argine in frodo.

La Corte di Cassazione Civile, con sentenza a sezioni unite del 18 dicembre 1998 n. 12701, ha stabilito che: *«fanno parte del demanio idrico, perché rientrano nel concetto di alveo, le sponde e le rive interne dei fiumi, cioè le zone soggette ad essere sommerse dalle piene ordinarie (mentre le sponde e le rive esterne, che possono essere invase dalle acque solo in caso di piene straordinarie, appartengono ai proprietari dei fondi rivieraschi), ed altresì gli immobili che assumano natura di pertinenza del medesimo demanio per opera dell'uomo, in quanto destinati al servizio del bene principale per assicurare allo stesso un più alto grado di protezione. Tale rapporto pertinenziale e la conseguente demanialità del bene accessorio permangono fino al momento in cui la pubblica amministrazione manifesti la sua volontà di sottrarre la pertinenza alla sua funzione, mentre la sdemanializzazione non può desumersi da comportamenti omissivi della medesima».*

### Polizia idraulica

Attività e funzioni di controllo poste in capo all'Autorità Idraulica, da effettuare, nel rispetto e nell'applicazione delle vigenti normative, sugli interventi di gestione e trasformazione del demanio idrico e del suolo in fregio ai corpi idrici, ai fini della tutela e della preservazione del corso d'acqua stesso e delle sue pertinenze.

La polizia idraulica si esplica mediante:

- a) la vigilanza;
- b) l'accertamento e la contestazione delle violazioni previste in materia;
- c) il rilascio di concessioni relative all'utilizzo e all'occupazione dei beni demaniali;
- d) il rilascio di nulla-osta idraulici relativi ad opere nella fascia di rispetto dei corsi d'acqua.

### Concessione demaniale:

Atto necessario per poter utilizzare un bene del demanio idrico e/o le sue pertinenze. Ai sensi del R.D. 523/1904 e del R.R. 3/2010 interessa quei soggetti, pubblici o privati, che intendono occupare aree demaniali.

Si distinguono due tipologie di concessioni:

- *Concessione con occupazione fisica di area demaniale:* quando gli interventi o l'uso ricadono all'interno dell'area demaniale, interessando fisicamente il perimetro dell'alveo o la superficie degli argini o delle alzaie.

E' soggetta al pagamento del canone demaniale raddoppiato secondo le modalità indicate nell'allegato F alla d.g.r. XI/698/2018.

- *Concessione senza occupazione fisica di area demaniale:* quando gli interventi o l'uso non interferiscono direttamente con il perimetro dell'alveo o la superficie degli argini o delle alzaie, ma intercettano le proiezioni in verticale dell'area demaniale (ad es. attraversamenti in sub-alveo o aerei).

E' soggetta al pagamento del canone demaniale.

### Nulla-osta idraulico

Provvedimento che consente di eseguire opere nella fascia di rispetto di 10,00 m (se non ridelimitati ai sensi dell'at. 96 c. f) del R.D. 523/1904) dall'estremità dell'alveo inciso o, in caso di corsi d'acqua arginati, dal piede esterno dell'argine.

Il nulla-osta idraulico viene, inoltre, rilasciato per la formazione di difese radenti che non modificano la geometria del corso d'acqua e non riducano in alcun modo la sezione di deflusso dell'alveo e per tutti quegli interventi o usi occasionali che interessano l'area demaniale ma non generano interferenze significative con la stessa (es. manifestazioni culturali e/o sportive, singoli interventi di taglio piante e sfalcio erba, ecc). Non è soggetto al pagamento di canone demaniale.

### Autorizzazione provvisoria

Provvedimento che viene rilasciato nei soli casi d'urgenza per la realizzazione di opere/interventi di rilevanza pubblica. Entro 60 giorni dall'avvio dell'attività dovrà essere comunque chiesta regolare concessione idraulica.

### Parere di compatibilità idraulica

Valutazione di ordine tecnico che l'Autorità Idraulica esprime su una proposta progettuale di intervento che interessa l'area del demanio idrico fluviale e/o la fascia di rispetto di un corso d'acqua.

Il parere non dà alcun titolo ad eseguire opere in quanto costituisce unicamente una valutazione tecnica endoprocedimentale indispensabile al rilascio di una eventuale concessione/autorizzazione.

## **6.3. ARTICOLO 3 – AUTORITÀ IDRAULICA**

L'Autorità Idraulica rappresenta il soggetto giuridico deputato allo svolgimento delle attività di Polizia Idraulica, così come definita all'Articolo 2 delle presenti norme.

AIPO, Regione, Consorzi di bonifica e Comuni assumono il ruolo di Autorità Idraulica ed esplicano tutte le funzioni di polizia idraulica sui reticoli di propria competenza.

In alcuni casi, sul medesimo corso d'acqua, le funzioni di Autorità Idraulica sono suddivise tra soggetti differenti: Regione, Consorzi di Bonifica e Comuni assumono il ruolo di Autorità Idraulica ed esplicano tutte le funzioni di polizia idraulica sui propri reticoli idrici, rispettivamente:

- Regione Lombardia - allegato A alla d.g.r. X/7581/2017 - Reticolo Idrico Principale;
- Consorzi di Bonifica - allegato C alla d.g.r. X/7581/2017 - Reticolo di competenza dei Consorzi di Bonifica;

- Comuni - ai sensi dell'art. 3, c. 114 della L.R. 1/2000 e ss.mm.ii. con le modalità indicate nell'allegato D alla d.g.r. X/7581/2017,

fatta eccezione per i corsi d'acqua individuati nell'allegato B alla d.g.r. X/7581/2017 - Individuazione del reticolo di competenza dell'Agenzia Interregionale del fiume Po - per i quali le funzioni di Autorità idraulica per le attività di vigilanza, accertamento e contestazione delle violazioni previste in materia sono attribuite ad AIPO. In questi

casi, il rilascio dei provvedimenti concessori/autorizzativi e la riscossione dei canoni di polizia idraulica rimangono comunque in carico a Regione Lombardia.

L'Autorità Idraulica dei corsi d'acqua insistenti nel territorio di Peschiera Borromeo è riportata in tabella 3.1.

Regione Lombardia (per il reticolo idrico principale) e i Comuni (per il reticolo idrico minore) possono affidare la gestione di corsi d'acqua di loro competenza a Consorzi di Bonifica, mediante sottoscrizione di specifica Convenzione (vedi Modelli Allegato G alla d.g.r. X/7581/2017 riportato in allegato alla presente relazione). E' consentita, inoltre, ai Comuni la gestione associata delle attività di Polizia Idraulica. Sui corsi d'acqua oggetto di convenzione per la gestione, il rilascio dei provvedimenti concessori/autorizzativi e la riscossione dei canoni di polizia idraulica rimangono comunque in carico all'Autorità idraulica competente per reticolo.

I Consorzi di Bonifica, infine, possono supportare i Comuni nell'attività di espressione di pareri di compatibilità idraulica sul reticolo idrico minore sempre previa sottoscrizione di apposita convenzione.

Ai sensi della deliberazione n. 10/2006 assunta dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po nella seduta del 5 aprile del 2006, sono da sottoporre a parere obbligatorio dell'Autorità di Bacino gli interventi relativi a infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico da realizzare sui fiumi Po, Ticino, Adda e Oglio appartenenti alle seguenti categorie di opere:

- ponti e viadotti di attraversamento e relativi manufatti di accesso costituenti parti di qualsiasi infrastruttura a rete;
- linee ferroviarie e strade a carattere nazionale, regionale e locale;
- porti e opere per la navigazione fluviale.

Su tutti i rimanenti corsi d'acqua e sui tratti di quelli elencati in precedenza non oggetto di delimitazione delle fasce fluviali, il parere sulla compatibilità delle opere con la pianificazione di bacino è formulato dall'Autorità idraulica competente all'espressione del nulla-osta idraulico ai sensi del R.D. 523/1904 e ss.mm.ii., la quale invia all'Autorità di Bacino notizia della progettazione della nuova opera.

Sono comunque da sottoporre a parere dell'Autorità di Bacino le categorie di opere di carattere infrastrutturale soggette a VIA individuate nel d.p.c.m. 10 agosto 1988 n. 377 e nel D.P.R. 12 aprile 1996, allegati A e B e ss.mm.ii.

#### **6.4. ARTICOLO 4 – FASCE DI RISPETTO**

Fascia di rispetto del reticolo idrico principale. In tale ambito sono ricomprese le aree di rispetto del corso d'acqua - fiume Lambro - classificato come principale nell'Allegato A alla d.g.r. n. X/7581/2017 e nella tabella 4.1 della presente Relazione Tecnica. La fascia di rispetto per il fiume Lambro è identificata ad una distanza di 10 m dalla sommità della sponda incisa che delimita l'alveo attivo, allargata nel tratto terminale del fiume a comprenderne i meandri.

Fascia di rispetto del reticolo idrico minore. In tale ambito sono ricomprese le aree di rispetto dei corsi d'acqua classificati come minori indicati nelle tabelle 4.3 della presente Relazione Tecnica. Le fasce di rispetto per i corsi d'acqua costituenti reticolo minore (sia per i tratti a cielo aperto che per i tratti intubati) sono identificate alle seguenti distanze:

- 10 m rispetto al ciglio del canale o sommità della sponda incisa per le aste e teste dei fontanili;
- 6 m rispetto al ciglio del canale o sommità della sponda incisa per le rogge, cavi e canali classificati di II ordine;
- 5 m rispetto al ciglio del canale o sommità della sponda incisa per le rogge, cavi e canali classificati di III ordine.

---

**Per la definizione delle fasce, in loco dovrà essere verificato puntualmente l'effettivo stato dei luoghi per la determinazione, secondo i criteri precedentemente descritti, della posizione corretta del limite della fascia di rispetto, che risulta prevalente rispetto a quanto indicato graficamente in Tav. 3.**

#### **6.5. ARTICOLO 5 – CORSI D'ACQUA LUNGO I CONFINI COMUNALI**

Nel caso in cui un corso d'acqua appartenente al reticolo idrografico minore scorra al confine tra due o più comuni è necessario che tra di essi venga stipulato un accordo per l'esercizio delle attività di polizia idraulica (provvedimenti autorizzativi e concessori, calcolo dei canoni, manutenzione), definendo il gestore e le procedure a cui fare riferimento.

#### **6.6. ARTICOLO 6 – PRINCIPI DI GESTIONE DEL DEMANIO IDRICO E DELLE FASCE DI RISPETTO**

Di seguito si riportano i principi di gestione del demanio idrico e delle fasce di rispetto con specifici richiami all'art. 96 del R.D. n. 523/1904 e alla Legge Regionale 15 marzo 2016, n. 4 *"Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d'acqua" - CAPO III – Polizia idraulica"*

##### ***Comma 1: Lavori e atti vietati***

- nuove edificazioni fuori terra che costituiscano ostacolo al libero deflusso delle acque limitandone la portata;
- tombinatura dei corsi d'acqua;
- esecuzione di scavi e movimenti di terreno, fatti salvi gli interventi espressamente autorizzati con finalità di miglioramento dell'accessibilità al corso d'acqua o di posa, al di fuori dell'alveo fluviale, di nuove linee di sottoservizi essenziali non diversamente collocabili. Gli scavi e gli eventuali movimenti di terreno saranno ammessi limitatamente alla sola durata del cantiere, intendendo così l'obbligo di ripristino delle quote altimetriche originarie al termine dei lavori;

- occupazione o riduzione delle aree di espansione e di divagazione dei corsi d'acqua;
- effettuazione di riporti se non finalizzati al mantenimento/miglioramento del regime idrico locale;
- deposito anche temporaneo di materiale di qualsiasi genere, compresi i residui vegetali, che possa provocare ingombro totale o parziale dei canali/corsi d'acqua, purché non funzionali agli interventi di manutenzione e di sistemazione idraulica dell'alveo;
- realizzazione di strutture trasversali (recinzioni permanenti e continue quali pannelli prefabbricati in calcestruzzo o altro materiale, reti, muretti di contenimento, ecc.) che possano ridurre/ostacolare il deflusso delle acque;
- realizzazione di strutture interrati (box, cantine, ecc.) in quanto a rischio di allagamento e in contrasto con la normativa sovraordinata, salvo gli interventi espressamente autorizzati aventi finalità di miglioramento complessivo dell'assetto idraulico;
- realizzazione di pozzi disperdenti, serbatoi sopraterre ed interrati di carburante (gasolio o gas da riscaldamento);
- nuovi impianti di smaltimento, recupero e raccolta di rifiuti di qualsiasi tipo;
- nuovi impianti di trattamento delle acque reflue, nonché l'ampliamento degli impianti esistenti, fatto salvo l'adeguamento degli stessi alle normative vigenti, anche a mezzo di eventuali ampliamenti funzionali e/o gli interventi di manutenzione straordinaria degli stessi;
- coltivazioni erbacee non permanenti ed arboree per un'ampiezza di almeno 4 m dal ciglio di sponda o piede esterno dell'argine, al fine di assicurare il mantenimento o ripristino di una fascia continua di vegetazione spontanea lungo le sponde dell'alveo, con funzione di stabilizzazione e riduzione della velocità della corrente;
- realizzazione di nuove linee tecnologiche longitudinali entro gli alvei fluviali che ne riducano la sezione o in aree interessabili dall'evoluzione geodinamica dello stesso;
- la formazione di pescaie, chiuse, pietraie ed altre opere per l'esercizio della pesca, con le quali si potrebbe alterare il corso naturale delle acque. Sono eccettuate da questa disposizione le consuetudini per l'esercizio di legittime ed innocue concessioni di pesca, quando in esse si osservino le cautele od imposte negli atti delle dette concessioni, o già prescritte dall'autorità competente, o che questa potesse trovare conveniente di prescrivere;
- le piantagioni di qualunque sorta di alberi e arbusti / coltivazioni che si inoltrino dentro gli alvei, sul piano e sulle scarpe degli argini, sulle alluvioni delle sponde e sulle isole dei corsi d'acqua, tanto da restringerne la sezione normale e necessaria al deflusso delle acque;
- sradicamento o bruciatura di ceppi di alberi con funzione di stabilizzazione della copertura superficiale e/o di difesa dalle acque di ruscellamento per una distanza di orizzontale non minore di 10 m dal limite definito dalle acque di piena ordinaria. Per i rivi, canali e scolatoi pubblici la stessa proibizione è limitata ai piantamenti aderenti alle sponde;
- pascolo e stazionamento del bestiame sugli argini e loro dipendenze.
- l'apertura di cavi, fontanili e simili a distanza minore di 10 m dal piede esterno degli argini;

- qualunque opera o fatto che possa alterare l'assetto morfologico, idraulico, ambientale dell'ambito fluviale, lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso, cui sono destinati gli argini e loro accessori e manufatti attinenti e le variazioni ed alterazioni ai ripari di difesa delle sponde dei corsi d'acqua sia arginati che non arginati.

### ***Comma 2: Attività consentite soggette a concessione o nulla-osta idraulico***

Le attività consentite all'interno della fascia di rispetto sono soggette a:

- o **concessione con occupazione fisica di area demaniale**, quando gli interventi o l'uso ricadono all'interno dell'area demaniale, interessando fisicamente il perimetro dell'alveo o la superficie degli argini o delle alzaie. E' soggetta al pagamento del canone demaniale raddoppiato secondo le modalità indicate nell'Allegato F alla d.g.r. XI/698/2018;
- o **concessione senza occupazione fisica di area demaniale**, quando gli interventi o l'uso non interferiscono direttamente con il perimetro dell'alveo o la superficie degli argini o delle alzaie, ma intercettano le proiezioni in verticale dell'area demaniale (ad es. attraversamenti in sub-alveo o aerei). E' soggetta al pagamento del canone demaniale.
- o **nulla-osta idraulico**. E' il provvedimento che consente di eseguire opere nella fascia di rispetto di 10 m dall'estremità dell'alveo inciso o, in caso di corsi d'acqua arginati, dal piede esterno dell'argine.  
Il nulla-osta idraulico viene rilasciato per la formazione di difese radenti che non modifichino la geometria del corso d'acqua e non riducano in alcun modo la sezione di deflusso dell'alveo e per tutti quegli interventi o usi occasionali che interessano l'area demaniale, ma non generano interferenze significative con la stessa (es. manifestazioni culturali e/o sportive, singoli interventi di taglio piante e sfalcio erba, ecc.). Non è soggetto al pagamento del canone demaniale.

I provvedimenti autorizzativi, descritti in dettaglio nel successivo Art. 7, sono rilasciati dall'Autorità Idraulica competente per le attività di polizia idraulica, come indicata nelle tabelle riassuntive del reticolo idrografico (tab. 3.1 della presente relazione tecnica).

Le attività consentite sono:

- realizzazione di difese radenti, senza restringimento della sezione d'alveo e deviazioni della corrente, caratterizzate da pendenze e modalità costruttive tali da permettere l'accesso al corso d'acqua;
- realizzazione di opere di protezione delle sponde, ripristino di protezioni spondali e/o di difesa in alveo deteriorate, nel rispetto di quanto indicato al punto precedente;
- realizzazione di muri spondali verticali o ad elevata pendenza, tollerata unicamente all'interno di centri abitati e comunque dove non siano possibili alternative di intervento a causa della limitatezza delle aree disponibili. Conseguentemente, a chi intende realizzare un muro verticale su un corso d'acqua deve essere richiesta:
  1. la dimostrazione che non sono possibili alternative all'intervento richiesto;

2. la verifica di compatibilità idraulica (paragrafo 2 della direttiva 4 dell'Autorità di Bacino «Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce A e B» approvata con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 2 dell'11 maggio 1999, modificata con deliberazione n. 10 del 5 aprile 2006), finalizzata a quantificare gli effetti prodotti dall'intervento nei confronti delle condizioni idrauliche preesistenti.

- opere di regimazione e difesa idraulica;
- interventi di manutenzione dell'alveo intesi come rimozione di tutto ciò che ostacola il regolare deflusso delle acque: rimozione dei rifiuti solidi o di materiale non naturale e delle ramaglie trasportate dalla corrente;
- interventi di ripristino della capacità idraulica nei tratti canalizzati ed in corrispondenza delle opere di attraversamento: taglio di vegetazione arbustiva ed arborea, pulizia dell'alveo a seguito dell'accumulo di materiale solido che ostacola il regolare deflusso, protezione delle fondazioni delle pile dai fenomeni di scalzamento;
- pulizia dei tratti tombinati con eliminazione del materiale solido e vegetale ostacolante o paralizzante il regolare deflusso delle acque;
- interventi di manutenzione delle sponde, dei versanti direttamente correlati agli alvei e delle opere di consolidamento per il mantenimento delle condizioni di stabilità e di protezione del suolo da fenomeni di erosione accelerata, anche tramite interventi di ingegneria naturalistica;
- taglio di vegetazione arbustiva ed arborea a rischio di sradicamento;
- mantenimento / manutenzione delle sponde/argini mediante taglio delle ramaglie per l'alleggerimento della copertura vegetale al fine di evitare l'ostruzione dell'alveo per crollo e di consentire la formazione di vegetazione spontanea;
- realizzazione di opere di sostegno a carattere locale e di modeste dimensioni;
- manutenzione delle canne infisse nei fontanili al fine di evitarne l'intasamento;
- cambi colturali che potranno interessare esclusivamente aree attualmente coltivate, purché non interessanti una fascia di ampiezza di 10 m dal ciglio di sponda o piede esterno dell'argine per i corsi d'acqua primari, di almeno 2 m dal ciglio di sponda dei canali non arginati o dal piede esterno degli argini per i corsi d'acqua costituenti reticolo idrografico minore;
- interventi di manutenzione delle sponde e dei versanti direttamente correlati agli alvei, di ripristino di protezioni spondali deteriorate e di manufatti accessori (bocche di derivazione, paratoie mobili), al fine del mantenimento della funzionalità idraulica;
- interventi di rinaturazione intesi come ripristino e ampliamento delle aree a vegetazione spontanea autoctona;
- realizzazione di interventi di viabilità e di sistemazione a verde, anche con formazione di percorsi pedonali, ciclabili e carrabili, attrezzati comunque in modo tale da non interferire con le periodiche operazioni di manutenzione e pulizia dei corsi d'acqua;
- recinzioni discontinue, quali palizzate in legno o altro materiale, senza muratura al piede, con modalità tali da garantire l'accessibilità al corso d'acqua e da non rappresentare un ostacolo al libero deflusso delle acque e comunque ad una distanza non inferiore ai 4 m dal ciglio di sponda;

- realizzazione di nuovi attraversamenti infrastrutturali (ponti, gasdotti, fognature, acquedotto, tubazioni e infrastrutture a rete in genere) che non comportino ostacolo al naturale deflusso delle acque ovvero:
  - non restringano la sezione d'alveo mediante spalle e rilevati;
  - non abbiano l'intradosso a quota inferiore al piano campagna;
  - non comportino una riduzione della pendenza del corso d'acqua mediante soglie di fondo.

Tali interventi, interessanti il reticolo principale, dovranno essere comunque corredati da uno studio di compatibilità idraulica con tempi di ritorno di almeno 200 anni<sup>4</sup> e franco minimo di 1 m sul livello di massima piena, secondo la direttiva 4 dell'Autorità di Bacino del Fiume Po "Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche ed interesse pubblico all'interno delle fasce A e B", paragrafi 3 e 4 (approvata con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 2 dell'11 maggio 1999, modificata con deliberazione n. 10 del 5 aprile 2006).

Quando si tratti di corsi d'acqua di piccole dimensioni e di infrastrutture di importanza molto modesta (manufatti di dimensioni inferiori ai 6 m), le opere di attraversamento potranno essere dimensionate facendo riferimento a tempi di ritorno <100 anni. In tali situazioni è comunque necessario verificare che le opere non comportino un aggravamento delle condizioni di rischio idraulico sul territorio circostante. Per gli attraversamenti di linee tecnologiche che non interferiscono con il corso d'acqua, non è richiesta la verifica idraulica;

- nel caso di ponti esistenti, per il rinnovo della concessione dovrà essere prodotta una verifica idraulica che dimostri che l'attraversamento non provoca ostruzioni e variazioni di deflusso dell'alveo di piena incompatibili con le condizioni di sicurezza dell'area circostante e con le caratteristiche delle opere di difesa. La verifica dovrà essere condotta per valutare:
  - gli effetti del restringimento dell'alveo attivo e/o di indirizzamento della corrente;
  - gli effetti del rigurgito a monte;
  - compatibilità locale con opere idrauliche esistenti.
- posa, al di fuori degli alvei fluviali e comunque senza riduzione della sezione di deflusso delle acque e garantendo la sicurezza d'esercizio, di nuove linee di sottoservizi essenziali non diversamente collocabili;
- realizzazione di opere interrato nel subalveo, poste a quote compatibili con l'evoluzione prevista del fondo alveo e adeguatamente difesi dalla possibilità di danneggiamento per erosione da parte del corso d'acqua;
- opere per lo scarico in alveo, realizzate nel rispetto della vigente normativa, previa verifica, da parte del richiedente l'autorizzazione, della capacità del corpo idrico a smaltire le portate scaricate (cfr. articolo 13);
- manufatti di derivazione di acque superficiali (cfr. articolo 14);
- realizzazione e ogni modifica di ponti carrabili, ferroviari, passerelle pedonali, ponti-canali;

---

<sup>4</sup> Tempo di ritorno della piena di riferimento utilizzato per il tracciamento della fascia fluviale B nel caso del F.Lambro (secondo la direttiva "Piena di progetto" dell'Autorità di Bacino del F. Po).

- coperture parziali o tombature dei corsi d'acqua nei casi ammessi dall'Autorità idraulica competente;
- realizzazione e ogni modifica di chiaviche.

### **Comma 3: proprietari frontisti<sup>5</sup>**

Ai sensi del 2° comma dell'art. 58 del R.D. 523/1904 sono consentite *“Le opere eseguite dai privati per semplice difesa aderente alle sponde dei loro beni, che non alterino in alcun modo il regime dell'alveo”*.

Tale diritto dei proprietari frontisti, ai sensi dell'art. 95 comma 1, «...è subordinato alla condizione che le opere o le piantagioni non arrechino né alterazioni al corso ordinario delle acque, né impedimento alla sua libertà, né danno alle proprietà altrui, pubbliche o private, alla navigazione, alle derivazioni ed agli opifici legittimamente stabiliti ed in generale ai diritti di terzi”.

E', dunque, possibile la costruzione di difese radenti (ossia senza restringimento della sezione d'alveo e a quota non superiore al piano campagna), purché realizzate in modo tale da non deviare la corrente verso la sponda opposta, né provocare restringimenti d'alveo. Tali opere dovranno essere caratterizzate da pendenze e modalità costruttive tali da permettere l'accesso al corso d'acqua.

L'accertamento di queste condizioni rientra nelle attribuzioni dell'Autorità Idraulica competente che rilascia nulla-osta idraulico ai sensi del R.D. n. 523/1904.

La realizzazione di muri spondali verticali o ad elevata pendenza è tollerata unicamente all'interno di centri abitati e comunque dove non siano possibili alternative di intervento a causa della limitatezza delle aree disponibili.

Secondo quanto stabilito dall'art. 12, R.D. n. 523/1904, sono ad esclusivo carico dei proprietari e possessori frontisti le costruzioni di opere di difesa dei loro beni contro i corsi d'acqua.

I frontisti saranno chiamati a rispondere dei danni di qualsiasi natura arrecati ai beni demaniali o loro pertinenze, nonché di ogni altra circostanza che in qualsiasi modo pregiudichi il buon regime dei corsi d'acqua o generi pericolo per la pubblica incolumità, causati dalla scarsa manutenzione delle loro proprietà.

Qualora le attività di manutenzione rientrino nella casistica per la quale è necessario il nulla-osta idraulico, questo dovrà essere ottenuto preventivamente.

### **Comma 4: Interventi relativi ad edifici nelle fasce di rispetto e non inclusi nel demanio idrico fluviale**

La legge regionale 15 marzo 2016, n. 4 *“Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d'acqua”*, in particolare il *“CAPO III – Polizia idraulica”* agli articoli:

- 10 – Interventi di nuova costruzione nella prossimità dei corsi d'acqua;
- 11 - Opere e occupazioni senza autorizzazione idraulica a distanze dai corsi d'acqua inferiori a quelle di cui all'articolo 96, primo comma, lettera f), del r.d. 523/1904;
- 12 - Opere e occupazioni senza titolo concessorio o eccedenti il termine di concessione in aree demaniali fluviali;

---

<sup>5</sup> Proprietari di fondi o edifici che hanno la fronte rivolta verso un corso d'acqua

13 - Promozione della regolarizzazione di opere e di occupazioni senza titolo concessorio in aree del demanio idrico fluviale;  
norma gli interventi di nuova costruzione e le opere e occupazioni esistenti.

### **Interventi di nuova costruzione nella prossimità dei corsi d'acqua (Art. 10 LR 4/2016)**

1. Per la realizzazione di opere e interventi di nuova costruzione, la distanza dal piede esterno degli argini o, in mancanza, dal ciglio dell'alveo inciso dei corsi d'acqua pubblici, ai sensi dell'articolo 96, primo comma, lettera f), del r.d. 523/1904, non può essere inferiore a dieci metri riguardo al reticolo idrico principale e minore. Sono esclusivamente consentiti gli interventi di realizzazione e ristrutturazione di infrastrutture lineari e a rete riferiti a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili, previo parere favorevole sulla verifica idraulica di compatibilità da parte dell'autorità idraulica competente. Gli interventi devono comunque garantire l'esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto dello stato del corso d'acqua.

2. Sono fatte salve distanze diverse da quella di cui al comma 1, stabilite dalle discipline locali rivolte alla salvaguardia del regime idraulico in fase di individuazione del reticolo idrico minore ai sensi dell'articolo 3, comma 114, lettera a), della l.r. 1/2000 e relativi provvedimenti attuativi. Lo studio di individuazione del reticolo ha efficacia a seguito del recepimento dello stesso nel PGT.

3. Per la realizzazione di interventi di nuova costruzione la distanza dai canali di competenza dei consorzi di bonifica e dalle altre opere di bonifica o pertinenti alla bonifica non può essere inferiore a quella minima prevista ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), del regolamento regionale 8 febbraio 2010, n. 3 (Regolamento di polizia idraulica ai sensi dell'articolo 85, comma 5, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 'Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale').

4. Per la realizzazione di nuovi insediamenti, qualora i relativi piani attuativi determinino interferenze con il reticolo idrico gestito dai consorzi di bonifica, i comuni prevedono fasce di rispetto in fregio al piede esterno degli argini o, in mancanza, al ciglio dell'alveo inciso, che possono essere computate tra le aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico e generale ai sensi dell'articolo 9 della l.r. 12/2005. Tali fasce di inedificabilità devono avere una larghezza minima di cinque metri, secondo quanto previsto dal comma 3 e, in funzione della loro ampiezza, possono acquisire valenza di corridoi ecologici ai sensi dell'articolo 9 della l.r. 12/2005.

5. Nell'ambito del sistema delle aree protette il Piano Territoriale di Coordinamento dei parchi regionali può prevedere misure più restrittive di quanto previsto dal presente articolo.

### **Interventi sugli edifici esistenti**

Gli interventi (ad esclusione di quelli inerenti l'ordinaria manutenzione) sugli edifici esistenti (realizzati prima del 1904, ovvero muniti di regolare concessione edilizia/nulla osta idraulico di cui al R.D. 523/1904 rilasciato dal competente Ufficio del Genio Civile/STER), ricadenti totalmente o parzialmente nelle fasce di rispetto e non incluse nel demanio idrico fluviale, sono soggetti all'obbligatorio e vincolante Parere sulla

verifica di compatibilità idraulica e all'eventuale autorizzazione da parte dell'Autorità idraulica competente sul reticolo idrico oggetto di verifica.

La verifica idraulica di compatibilità deve essere redatta secondo i criteri di cui all'articolo 57, comma 1, della l.r. 12/2005 ed asseverata e sottoscritta da professionista abilitato con allegata dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

Per gli edifici esistenti valgono i seguenti disposti, se non in contrasto con le NdA del PAI per le fasce fluviali (i punti 5 e 6 non sono ammessi per l'ambito del fiume Lambro) e in conformità all'art. 11 della L.R. 4/2016:

1. nelle aree non incluse nel demanio idrico fluviale, per le opere ed occupazioni esistenti che insistono entro distanze inferiori ai limiti stabiliti dal R.D. 523/1904 in caso di corsi d'acqua pubblici, dal R.R. 8 febbraio 2010 n. 3 per i canali di competenza dei consorzi di bonifica, fatti salvi eventuali limiti più restrittivi stabiliti dalla pianificazione di bacino, in assenza di titolo legittimante l'opera e con verifica di compatibilità idraulica negativa, effettuata secondo le direttive tecniche dell'Autorità di bacino del fiume Po, ovvero in presenza di rischio idraulico elevato, sono ammessi esclusivamente interventi di demolizione senza ricostruzione;
2. nelle aree non incluse nel demanio idrico fluviale, per le opere e occupazioni esistenti che insistono entro distanze inferiori ai limiti stabiliti dal R.D. 523/1904 in caso di corsi d'acqua pubblici, dal R.R. 8 febbraio 2010 n. 3 per i canali di competenza dei consorzi di bonifica, nel caso in cui l'opera o l'occupazione abbia titolo legittimante ma permanga una verifica idraulica negativa ovvero in presenza di rischio idraulico elevato, sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro o di risanamento conservativo, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c), del d.p.r. 380/2001, senza aumento di superficie o di volume e senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo<sup>6</sup>, previa realizzazione di interventi di autoprotezione dalle piene nel rispetto delle condizioni idrauliche dettate dalla vigente pianificazione di bacino, nonché previo inserimento del riferimento all'opera o all'occupazione nel piano di protezione civile comunale, al fine di prevenire i danni in caso di evento di piena. In caso di danni alle opere o alle occupazioni, restano ferme le responsabilità civili e penali a carico del soggetto proprietario interessato. Sono consentite le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica (d.g.r. n. IX/2616/2011);
3. nelle aree non incluse nel demanio idrico fluviale, per le opere e occupazioni esistenti che insistono entro distanze inferiori ai limiti stabiliti dal R.D. 523/1904 in caso di corsi d'acqua pubblici, dal R.R. 8 febbraio 2010 n. 3 per i canali di competenza dei consorzi di bonifica, nel caso in cui l'opera o l'occupazione sia sprovvista di titolo legittimante e vi sia una verifica idraulica positiva, sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro o di

---

<sup>6</sup> Insieme delle sistemazioni e trasformazioni di edifici o insediamenti che comportino la sosta o la permanenza di persone, utenti o addetti in siti ove attualmente non sia prevista, determinando un aumento del grado di rischio per la pubblica e privata incolumità.

- risanamento conservativo, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c), del d.p.r. 380/2001, senza aumento di superficie o volume e senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo, nel rispetto della normativa urbanistica ed edilizia. Sono consentite le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica (d.g.r. n. IX/2616/2011);
4. nelle aree non incluse nel demanio idrico fluviale, per le opere e occupazioni esistenti che insistono entro distanze inferiori ai limiti stabiliti dal R.D. 523/1904 in caso di corsi d'acqua pubblici, dal R.R. 8 febbraio 2010 n. 3 per i canali di competenza dei consorzi di bonifica, nel caso in cui l'opera o l'occupazione abbia titolo legittimante e vi sia una verifica idraulica positiva, sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro o di risanamento conservativo, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c), del d.p.r. 380/2001, senza aumento di superficie o volume e senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo. Sono consentite le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica (d.g.r. n. IX/2616/2011);
  5. per gli edifici esistenti, parzialmente o totalmente ricadenti nella fascia di rispetto, gli interventi riconducibili al caso della ristrutturazione edilizia, comportanti parziale o totale demolizione, sono consentiti a condizione che volumi e superfici interferenti con la fascia di rispetto siano demoliti e/o ricollocati all'esterno di tale limite;
  6. Quanto sopra (punto 5) è ammesso laddove l'intervento possa avvenire in condizioni di rischio idraulico accettabile o nel caso in cui la conformazione del nuovo edificio sia tale da rendere le condizioni di rischio locale accettabili e in ogni caso solo al seguito di presentazione di specifica relazione idraulica;
  7. sono consentiti gli interventi di adeguamento igienico-funzionale degli edifici esistenti, ove necessario, per il rispetto della legislazione in vigore anche in materia di sicurezza del lavoro, connessi ad esigenze delle attività e degli usi in atto.

**Opere e occupazioni senza titolo concessorio o eccedenti il termine di concessione in aree demaniali fluviali (Art. 12 LR 4/2016)**

E' vietato l'utilizzo delle aree del demanio idrico fluviale senza titolo concessorio. E' parimenti vietato il perdurare dell'occupazione oltre i termini prescritti dalla concessione. (*omissis*)

Per la promozione della regolarizzazione di opere e di occupazioni senza titolo concessorio in aree del demanio idrico fluviale si rimanda all'Art. 13 LR 4/2016.

***Comma 5: Interventi ammissibili con procedura d'urgenza***

È consentita l'effettuazione, senza la preventiva concessione idraulica, richiedendo la sola autorizzazione provvisoria, di tutte quelle attività che rivestano carattere di urgenza e rilevanza pubblica.

La valutazione delle condizioni di urgenza deve essere fatta dall'autorità idraulica competente che a seguito della richiesta rilascia, se del caso, la sopra citata autorizzazione provvisoria.

Il soggetto attuatore dovrà comunque richiedere il rilascio della concessione, entro 60 giorni dall'avvio dell'attività.

Nel provvedimento di autorizzazione si deve fare presente che, qualora a conclusione dell'iter istruttorio risulti che le opere in questione non siano concedibili, il richiedente dovrà, a sua cura e spese e senza oneri in capo all'amministrazione, procedere al ripristino dei luoghi.

Gli interventi realizzati sul reticolo di competenza dalle Autorità idrauliche, o su loro prescrizione, per sistemazioni idrauliche o destinati alla difesa degli abitati e delle infrastrutture dalle piene e/o da altri rischi idrogeologici, non necessitano delle preventive autorizzazioni e concessioni idrauliche e non sono soggetti al pagamento di alcun canone.

## **6.7. ARTICOLO 7 - PROVVEDIMENTI AUTORIZZATIVI**

### **Concessione di Polizia Idraulica**

Attività di rilascio delle concessioni per l'uso delle aree del demanio idrico ai soggetti che ne fanno richiesta.

L'utilizzo di queste aree del demanio idrico può essere di varia natura: attraversamenti, coperture, scarichi in corso d'acqua, transiti su argini o alzaie, occupazioni di aree per uso agricolo o forestale, od usi diversi.

L'Autorità Idraulica competente ha l'obbligo di rilasciare la concessione per un'opera o attività richiesta purché questa sia compatibile con il regime idraulico del corso d'acqua e con le norme in materia paesaggistica.

Il concessionario è tenuto a corrispondere al Concedente un canone annuo (eventualmente raddoppiato in caso di occupazione demaniale), quantificato nella misura e con le modalità stabilite dai provvedimenti regionali (Allegato F alla d.g.r. XI/698/2018 (riportato in allegato alla presente relazione). Gli obblighi del concessionario sono indicati in Allegato E alla d.g.r. XI/698/2018 (riportato in allegato alla presente relazione).

### **Nulla osta idraulico**

Attività di rilascio del nulla osta per l'uso delle aree del demanio idrico ai soggetti che ne fanno richiesta.

Viene rilasciato per tutti quegli interventi o usi occasionali che interessano l'area demaniale ma non generano interferenze significative con la stessa (es. manifestazioni culturali e/o sportive, singoli interventi di taglio piante e sfalcio erba, ecc.), nonché per la formazione di difese radenti che non modifichino la geometria del corso d'acqua e non riducano in alcun modo la sezione di deflusso dell'alveo.

L'Autorità Idraulica competente ha l'obbligo di rilasciare il nulla osta per un'opera o attività da realizzarsi nella fascia di rispetto di 10,00 metri dall'estremità dell'alveo inciso o, in caso di corsi d'acqua arginati, dal piede esterno dell'argine.

Il nulla osta non è soggetto al pagamento del canone demaniale.

## **6.8. ARTICOLO 8 – PROCEDURE PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI**

Per le opere ammesse (cfr. art. 6 comma 2) previa concessione o nulla-osta idraulico, l'Amministrazione Comunale, Autorità Idraulica competente per il reticolo idrico minore, dovrà garantire il rispetto delle disposizioni specificate nel Titolo III, paragrafo 1 dell'Allegato E alla d.g.r. XI/698/2018 (riportato in allegato alla presente relazione). Le domande per il rilascio di concessione di polizia idraulica inerenti il reticolo principale da inoltrare a Regione Lombardia, possono essere presentate solo in modalità on-line collegandosi al portale dei Tributi all'indirizzo [www.tributi.regione.lombardia.it](http://www.tributi.regione.lombardia.it).

## **6.9. ARTICOLO 9 – DOCUMENTAZIONE**

La documentazione da allegare alle domande di autorizzazione/concessione per le attività di cui all'articolo 6 del presente regolamento, è la seguente:

- 1) *Domanda* (in bollo solo per i privati);
- 2) *Relazione tecnica*. Deve contenere tutte le indicazioni utili per definire compiutamente le opere da eseguire ed in particolare:
  - luogo, foglio mappa e mappale, coordinate Gauss Boaga/UTM, quota sul livello medio del mare;
  - motivazioni della realizzazione dell'opera;
  - descrizione e caratteristiche tecniche dell'opera;
  - parametri per il calcolo della superficie demaniale richiesta, nel caso di occupazione di area demaniale;
  - assunzione di responsabilità per l'esecuzione e mantenimento delle opere;
  - verifica di compatibilità territoriale che documenti l'assenza di interferenze sull'assetto idrogeologico-idraulico del corso d'acqua, verifiche idrauliche di portata di massima piena prevedibile per un tempo di ritorno in genere di 100 anni e calcolo della capacità di smaltimento dell'alveo in una o più sezioni significative. In situazioni di non criticità per manufatti di piccola luce, le opere di attraversamento potranno essere dimensionate facendo riferimento a tempi di ritorno minori, motivando adeguatamente la scelta effettuata;
  - attestazione che le opere non comportino conseguenze negative sul regime delle acque;
  - certificazione di destinazione urbanistica della zona e norme tecniche di attuazione ai fini della valutazione della compatibilità dell'intervento con il Piano Regolatore Comunale;
  - documentazione fotografica dell'area di intervento.
- 3) *Elaborati grafici consistenti in*:
  - estratto mappa catastale originale con sovrapposizione delle opere in progetto ed esatta quantificazione delle aree di proprietà demaniale eventualmente occupate;

- corografia su carta tecnica regionale (CTR) in scala 1:10.000 con evidenziati la perimetrazione del bacino imbrifero sotteso dalla sezione d'intervento e il tratto interessato dalle opere;
  - rilievo topografico, debitamente certificato da un tecnico abilitato, dell'esatto stato dei luoghi nell'intorno dell'area di intervento;
  - profilo del corso d'acqua con indicazione delle opere da realizzare per un tratto adeguato a monte e a valle dell'area di intervento (da valutare caso per caso);
  - sezioni trasversali del corpo idrico (di fatto e di progetto) debitamente quotate;
  - planimetria progettuale con ubicazione delle opere rispetto a punti fissi e particolari costruttivi delle opere e c.a. se previsti.
  - estratto dell'azzonamento del PGT del comune,
- 4) *Altri eventuali allegati:*
- pareri o autorizzazioni dei Consorzi irrigui e di bonifica (ove presenti);
  - convenzione tra proprietario e richiedente;
  - autorizzazione a fini paesaggistici qualora l'intervento ricada in zona soggetta a vincolo;
  - autorizzazione se zona soggetta a vincolo idrogeologico;
  - atto di autorizzazione allo scarico, rilasciato dall'Amministrazione Provinciale, qualora prescritto dalla legislazione vigente in materia di tutela delle acque.

Nel caso di **reticolo principale**, l'elenco dei dati e dei documenti necessari alla presentazione della domanda di polizia idraulica è indicato in coda all'Allegato G alla d.g.r. X/7581/2017 (riportato in allegato al presente documento).

#### **6.10. ARTICOLO 10 - DURATA DELLE CONCESSIONI**

Il periodo massimo per il quale viene assentita la concessione è di anni 30 (trenta), con possibilità di rinnovo della stessa, sia nel caso si tratti di opere realizzate da un soggetto privato che da un ente pubblico. Rimane, comunque, a discrezione dell'Autorità Idraulica la valutazione di una diversa (minore) durata a seconda del singolo provvedimento concessorio.

Non è consentito rilasciare provvedimenti concessori per occupazione di demanio idrico con durata indeterminata, o comunque per un periodo superiore a 30 anni.

#### **6.11. ARTICOLO 11 – CANONI DI POLIZIA IDRAULICA**

I canoni da applicarsi alle opere soggette a concessione demaniale sono definiti nell'allegato F alla d.g.r. XI/698/2018 e riportato in allegato al presente documento. Gli obblighi del concessionario sono indicati nel Titolo II dell'Allegato E alla d.g.r. XI/698/2018 (riportato in allegato alla presente relazione).

I canoni regionali di concessione di polizia idraulica sono suddivisi nelle seguenti macrocategorie:

- attraversamenti, parallelismi e percorrenze in aree demaniali;
- coperture d'alveo, passerelle, ponti e sottopassi;


- scarichi;
- transiti arginali, rampe di collegamento e guadi;
- occupazione di aree demaniali.

Le specifiche note allegate a ciascuna macrocategoria, indicano i casi in cui il canone è ridotto del 50%, è raddoppiato per occupazione di area demaniale o è da calcolare in maniera diversa.

Inoltre, l'Allegato H alla d.g.r. X/7581/2017 (in allegato al presente documento), riporta la "Determinazione della percentuale di riduzione dei canoni di polizia idraulica in sede di stipula delle convenzioni con i soggetti gestori o proprietari di reti tecnologiche e infrastrutturali che interferiscono con il reticolo idrico principale (attuazione della L.R. n. 4/2016, art 13 c. 4)".

### AREE INTERESSATE


Di seguito vengono riportati alcuni schemi tipo, rappresentativi dei corsi d'acqua di Peschiera Borromeo, raffiguranti le aree del demanio idrico e le relative fasce di rispetto (10,00 m), all'interno delle quali è necessario presentare istanza di concessione/nulla osta per eseguire qualsiasi opera e/o attività (fonte dati: Regione Lombardia).



**Schema 2:** corsi d'acqua con argini in rilevato.



**Schema 4:** canali e navigli affiancati da strade alzaie.



## 6.12. ARTICOLO 12 – SDEMANIALIZZAZIONI E ALIENAZIONI

Con Decreto dirigenziale n. 15946/2017, che ha aggiornato il Decreto n. 7644/2014, e con Decreto n. 7671/2014, sono state approvate rispettivamente le "Modalità operative per l'espressione del parere sulle aree del demanio idrico fluviale" e le "Modalità operative per l'espressione del parere sulle aree del demanio lacuale"

extraportuale”, a cui si rimanda per il compiuto dettaglio di definizioni, esclusioni e procedure.

### **6.13. ARTICOLO 13 – SCARICHI IN CORSO D’ACQUA**

Tra i compiti di polizia idraulica rientra anche l'autorizzazione di scarichi nei corsi d'acqua, sotto l'aspetto della quantità delle acque recapitate.

Si deve rispettare quanto disposto dal Regolamento Regionale 23 novembre 2017 n. 7 *“Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica ed idrologica ai sensi dell'articolo 58 bis della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 “Legge per il governo del territorio”*”, così come modificato dal regolamento regionale 19 aprile 2019, n. 8 *“Disposizioni sull'applicazione dei principi di invarianza idraulica ed idrologica. Modifiche al regolamento regionale 23 novembre 2017, n. 7 (Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica ed idrologica ai sensi dell'articolo 58 bis della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 “Legge per il governo del territorio.”)*”.

In riferimento al territorio di Peschiera Borromeo l'art. 8, comma 1 del R.R. 7/2017 e ss.mm.ii. *“Valori massimi ammissibili della portata meteorica scaricabile nei recettori”* segnala che:

- *Gli scarichi nel ricettore sono limitati mediante l'adozione di interventi atti a contenere l'entità delle portate scaricate entro valori compatibili con la capacità idraulica del ricettore stesso e comunque entro il seguente valore massimo ammissibile ( $U_{lim}$ ):*
  - *10 l/s per ettaro di superficie scolante impermeabile dell'intervento (ricadendo il comune di Peschiera Borromeo in area A ad alta criticità idraulica).*

Relativamente agli aspetti qualitativi gli scarichi devono essere autorizzati ai sensi dell'art. 124, comma 1 del D.Lgs 152/2006. L'ente competente al rilascio e al rinnovo dell'autorizzazione allo scarico, ai sensi dell'art. 124, comma 7 del d.lgs. 152/2006, è la Città Metropolitana di Milano. Riguardo all'aspetto qualitativo, gli scarichi nei corsi d'acqua di acque reflue domestiche e assimilate alle domestiche, industriali e urbane devono essere adeguati ai disposti della Parte III, Sezione II del D.Lgs 152/2006 e del regolamento regionale 29 marzo 2019, n. 6 *“Disciplina e regimi amministrativi degli scarichi di acque reflue domestiche e di acque reflue urbane, disciplina dei controlli degli scarichi e delle modalità di approvazione dei progetti degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, in attuazione dell'articolo 52, commi 1, lettere a) e f bis) e 3, nonché dell'art. 55, comma 20, della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche)”* e rispettare, in particolare, i valori limite di emissione dagli stessi previsti.

Sotto il medesimo profilo, gli scarichi di acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne di pertinenza di determinate attività produttive, nonché quelle di seconda pioggia nei casi espressamente previsti, sono soggetti alle disposizioni del regolamento regionale n. 4/2006 e s.m.i., tenuto conto anche delle limitazioni del R.R. 7/2017 e ss.mm.ii..

Per le domanda di scarico ai sensi dell'art. 124, comma 7 del D.Lgs 152/2006 le amministrazioni provinciali devono verificare che il richiedente abbia presentato istanza di concessione demaniale ai fini quantitativi presso l'autorità idraulica competente. Sono, inoltre, tenute a trasmettere copia della comunicazione di avvio del procedimento per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico alle suddette autorità idrauliche.

Il manufatto di recapito degli scarichi dovrà essere realizzato in modo che lo scarico avvenga nella medesima direzione del flusso e siano evitati fenomeni di rigurgito. Per gli scarichi in argomento, qualora la situazione lo richieda in relazione all'entità dello scarico e alle caratteristiche del corso d'acqua, occorre prevedere accorgimenti tecnici (quali manufatti di dissipazione dell'energia) per evitare l'insorgere di fenomeni erosivi nel corso d'acqua stesso.

La legge regionale 15 marzo 2016, n. 4 *"Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d'acqua"*, "CAPO III – Polizia idraulica", all'art. 14 *"Scarichi in corso d'acqua superficiale appartenente al reticolo idrico principale, minore e dei consorzi di bonifica"* prevede che:

- comma 1 - i soggetti interessati a scaricare in corso d'acqua superficiale del reticolo idrico principale, minore e dei consorzi di bonifica devono ottenere la concessione di occupazione ai sensi del r.d. 523/1904 e del r.r. 3/2010, nonché l'autorizzazione ai fini ambientali ai sensi del d.lgs. 152/2006. I richiedenti lo scarico presentano contestualmente domanda di concessione e di autorizzazione;
- comma 2 - per gli scarichi esistenti alla data di entrata in vigore della l.r. 4/2016 che risultano privi della concessione di cui al r.d. 523/1904 e al r.r. 3/2010, per i quali è stata rilasciata l'autorizzazione sulla qualità delle acque ai sensi dell'articolo 124, comma 7, del d.lgs. 152/2006, deve essere richiesta la concessione in sanatoria secondo tempi e modalità disciplinati con deliberazione della Giunta regionale. Agli scarichi oggetto delle domande di regolarizzazione presentate entro i termini stabiliti dalla Giunta regionale e accolte, non sono applicate le sanzioni previste dall'articolo 5, comma 2, della l.r. 10/2009;
- comma 3 - Gli scarichi di cui al precedente comma 2 sono assoggettati al pagamento di un'indennità di occupazione determinata in misura pari all'importo del canone arretrato, raddoppiato in caso di occupazione fisica dell'area demaniale, a far tempo dalla messa in opera fino a un massimo di cinque anni, incrementato del sette per cento. Per la determinazione dell'indennità di cui al primo periodo si fa riferimento all'importo del canone stabilito per ciascuna annualità dell'ultimo quinquennio di relativa occupazione senza titolo.

#### **6.14. ARTICOLO 14 – OPERE DI DERIVAZIONE**

La realizzazione di opere di derivazione d'acqua è soggetta al regime di concessione ai sensi del R.D. 1775/1933, così come indicato nella L.R. 12 dicembre 2003, n. 26 e s.m.i. *"Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche"* ed è disciplinata con il Regolamento regionale 24 marzo 2006 n. 2 *"Disciplina dell'uso delle*

*acque superficiali e sotterranee, dell'utilizzo delle acque ad uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell'acqua in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera c) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26'.*

#### **6.15. ARTICOLO 14 - RIPRISTINO DI CORSI D'ACQUA A SEGUITO DI VIOLAZIONI IN MATERIA DI POLIZIA IDRAULICA**

In caso di realizzazione di opere abusive o difformi da quanto concesso/autorizzato, la diffida a provvedere alla rimozione e riduzione in pristino dovrà essere disposta con apposita Ordinanza Sindacale.

I tecnici Incaricati

**Dott. Geol. Efrem Ghezzi**

**Dott. Geol. Pietro Breviglieri**

